

organo bimestrale del collegio geometri e geometri laureati della provincia di Bergamo



geometra orobico

poste italiane spa - spedizione in abbonamento postale - 70% DCB Bergamo



VIALE DELLE MURA E PORTA SAN GIACOMO

(da "Bergamo nel segno del colore" - di Amazio Possenti - Edizioni: Grafica e arte Bergamo)

Anno 38 - numero 3 - Giugno-Luglio-Agosto 2011




- CEMENTO CELLULARE
- CEMENTO AGGREGATO POLISTIROLO
- CEMENTO AGGREGATO SUGHERO
- CEMENTO AGGREGATO PERLITE
- MASSETTI TRADIZIONALI IN SABBIA E CEMENTO

- NUOVI IMPIANTI PER FORNITURA E POSA DI CALDANE IN SABBIA E CEMENTO TOTALMENTE AUTONOMI IN CANTIERE



Sistema Certificato
UNI EN ISO 9001:2000
SC-06-096EA 28

SINCERT



C&B Colombi s.r.l. Cazzano S. Andrea (Bg) - Via Dott. Alberti, 4

Tel. 035.741745 - 726676 - Fax 035.5096995 - Cell. 335.6024935

www.cebisolanti.it - info@cebisolanti.it - info@cecolombi.it

l'autogas

orobica



ENERGIA
GPL USO DOMESTICO AGRICOLO INDUSTRIALE

SICURA
ESPERIENZA E TECNOLOGIA PER LA TUA TRANQUILLITÀ

SEMPRE
MODERNI IMPIANTI DI STOCCAGGIO
PUNTUALITÀ ED EFFICIENZA NEL SERVIZIO



24060 Gorlago (Bergamo) - via A. De Gasperi, 10 - tel. 035 341 485 - fax 035 360 362

www.autogasorobica.it



FRANZONI prefabbricati e manufatti in cemento

Via dei Mille, 14 - 25086 Rezzato (Brescia) - Tel. 030 2591621 (3 linee r.a.) - Fax 030 2791871
www.sfrfranzoni.it - info@sfrfranzoni.it

Prodotti Prefabbricati di calcestruzzo "ELEMENTI SCATOLARI"

E' entrata in vigore la NORMA EN 14844:2006+A1:2008, che trova applicazione nell'ambito della produzione di "Elementi Scatolari Prefabbricati".

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio della Comunità Europea, a decorrere da tale data gli Elementi Scatolari Prefabbricati non potranno più essere venduti se non marcati CE e calcolati secondo le nuove Norme Tecniche per le costruzioni ed Azioni Sismiche D.M. 14 Gennaio 2008, di conseguenza i manufatti che dovessero risultare non muniti del marchio di conformità CE o ne siano comunque privi, devono essere immediatamente ritirati dal commercio e non possono essere installati o incorporati in costruzioni di opere civili.

Al fine di verificare la conformità dei prodotti da costruzione alle prescrizioni di cui al regolamento medesimo, i dicasteri competenti (Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici), ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, hanno "facoltà" di disporre "verifiche e controlli", presso il produttore dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie all'accertamento, avere l'accesso presso i luoghi di fabbricazione, immagazzinamento o di uso dei prodotti (cantieri)



ed il conseguente prelievo di campioni per l'esecuzione di esami e prove.

Acquisisce responsabilità anche la figura del Direttore dei Lavori, che in cantiere ha compiti di controllo e vigilanza che gli derivano dalla funzione che svolge: egli, infatti, ha l'obbligo di verificare i materiali accertandosi che gli stessi siano conformi alla normativa tecnica vigente.

"Il Direttore Lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali".

In altre parole, il suddetto professionista deve verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa che siano osservate le norme e che ci sia corrispondenza dei materiali impiegati con le caratteristiche indicate nei contratti stipulati.

Si precisa altresì che sia il produttore che l'acquirente, agendo nel mancato rispetto di quanto sopra esposto, potranno ricadere in sanzioni amministrative e penali sino al sequestro dei manufatti ed al fermo cantiere.

Al fine di poter fornire un prodotto che rispetti tutte le normative richieste, la ns. azienda seguita dall'Ente Certificante ICMQ, ha ottenuto a decorrere dal 27 Luglio 2009, "IL CERTIFICATO DI CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA - NR. 1305-CPD-0922" di cui alleghiamo copia.

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.



ORGANO BIMESTRALE EDITO
DAL COLLEGIO GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

PRESIDENTE

RENATO FERRARI

DIREZIONE E

AMMINISTRAZIONE:

24122 Bergamo, Via Bonomelli,13

Tel. 035 320266 - 320308

Fax 035 320316

www.collegio.geometri.bg.it

e-mail:sede@collegio.geometri.bg.it

Autorizzazione del Tribunale di
Bergamo n. 13 del 15/7/1972

Sped. in abbonamento postale

70% DCB Bergamo

COMITATO REDAZIONALE

Direttore Responsabile:

GIOVANNI RE

Segretario di Redazione:

PIETRO GIOVANNI PERSICO

Redazione:

BAGGI ROBERTO

BOLIS GIOVANNI

MAFFI ALBERTO

MOCCHI LUCIANO

COMMISSIONE STAMPA

Ennio Ardemagni - Mattia Cattaneo - Clau-
dio Facagni - Patrizio Magni - Ernesto Rave-
ra - Giovanni Rondi - Massimiliano Russo

Gli articoli di carattere redazionale sono
sottoposti all'approvazione del Consiglio.
Il materiale inviato per la pubblicazione -
trattenuto anche se non pubblicato - viene
sottoposto all'esame del Comitato di
Redazione; le opinioni eventualmente in
esso espresse rispecchiano il pensiero
dell'estensore, non impegnando di
conseguenza la responsabilità della
Direzione. È consentita la riproduzione
degli articoli citando la fonte.

PUBBLICITÀ

OEPI - Verona, Piazza Cittadella, 9

Tel. 045 596036 - Fax 045 8001490

info@oepipubblicità.it

IMPAGINAZIONE e STAMPA:

Stamperia Stefanoni srl

24124 Bergamo - via dell'Agro, 10

Tel. 035 4124204

Fax 035 4124206

www.stamperiaStefanoni.it

info@stamperiaStefanoni.it

SOMMARIO

2 SOMMARIO

5 DALLA PRESIDENZA

DAL COLLEGIO

7 Quando le chiese e gli edifici religiosi sposano
il risparmio energetico

24 Great 2011

26 Consegna timbri ai neo iscritti

28 COOPERATIVA ESERCIZIO 2010

NEWS

38 L' Abolizione minimi tariffari non opera in sede di
liquidazione da parte del giudice

40 Riforma del condominio approvata dal Senato

41 Gli obblighi, le responsabilità e le sanzioni
per il committente previste dal testo unico della sicurezza

GEOMETRI ARTE E CULTURA

42 Carmelo Carminati, geometra poeta

SUCCESSIONI

44 Successioni tutelate: notai e associazioni dei consumatori
spiegano le regole per un trasferimento sicuro

GIURISPRUDENZA

46 La responsabilità civile e penale del CSP e del CSE
rassegna di giurisprudenza e considerazioni pratiche

LEGISLAZIONE

51 Art. 19 Legge n. 241/1990:
la segnalazione certificata di inizio attività

55 Lottizzazione abusiva trasmissione decisione
Cds n. 6874/2010

61 Organismi di mediazione

LOCAZIONI

63 Tasse sugli affitti



ISCRIZIONE ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE
CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
CERTIFICATI SOA CAT. 0G01 - 0G12
ASSOCIATI ANCE-ACEB

Duesse

COPERTURE SRL

COPERTURE METALLICHE - LATTONERIE SMALTIMENTO - CEMENTO - AMIANTO (ETERNIT)

24028 PONTE NOSSA (Bg) - Via Spiazzi, 48 - Tel. 035 706024 - Fax 035 706071
e-mail: duessecoperturesrl@tin.it



strutture in legno - legname per edilizia



idee in legno.

HOLZENGEINEERING.com

24050 Cividate al Piano (Bg) - tel. +39.0363.976255 - fax +39.0363.976099
info@hestrutture.com

DALLA PRESIDENZA



Il Presidente Geom. Renato Ferrari

I mesi passano, siamo giunti al periodo estivo ed incombono le sospirate vacanze.

Vacanze, un momento di relax dallo stress del lavoro, dai problemi che ci assillano giornalmente, come lavoro che c'è che non c'è, clienti che non pagano, enti amministrativi che ci fanno tribolare e ci impediscono di lavorare serenamente.

Sì, talvolta gli enti amministrativi, con cui abbiamo a che fare per il nostro lavoro, causa il comportamento dei loro addetti ai lavori, creano disagio.

Persone che vivono di arroganza.

Arroganza, probabilmente, dettata dall'insoddisfazione della propria posizione, dall'insoddisfazione della propria vita, dall'insoddisfazione del proprio ruolo.

Per fortuna nostra, queste figure di riferimento, sono poche e quelle poche mostrano tutta la loro ignoranza verso la sapienza del vivere, verso il rispetto della persona, verso l'importanza sociale del lavoro altrui ed assumono un atteggiamento totalmente irrazionale.

Non voglio certamente generalizzare,

perché la quasi totalità di dette persone, sono corrette, coscienziose del proprio importante ruolo sociale, rispettose del lavoro altrui, rispettose della persona e posseggono alto senso etico e civico svolgendo il proprio lavoro assiduamente, pure loro con forte stress.

Purtroppo qualche mela marcia esiste anche tra questi funzionari, che credono di essere puri e legittimati ad agire ignorando il senso di lealtà di comportamento, il senso etico della vita non solo professionale, ma specialmente ignorando il senso etico civile e sociale del ruolo che ricoprono.

Tali posizioni devono essere combattute perché non possiamo permettere che venga legittimata una posizione irrazionale.

Sono comportamenti che devono essere eliminati in quanto un atteggiamento simile è segno di scarsa preparazione verso il ruolo ricoperto.

Ruolo che deve attenersi all'apertura del dialogo, rispettoso del ruolo sociale ricoperto, rivolto ad offrire servizio al cittadino e, ripeto, senza assumere atteggiamenti pretestuosi ed irrazionali a difesa non si sa di chi e di che cosa.

Sembrano atteggiamenti tanto arroganti mirati ad una sleale prevaricazione di un'attività rispetto ad altra attività.

L'arroganza, spesso, è figlia dell'ignoranza e della vigliaccheria ed è una piaga culturale che a volte troviamo in alcune persone e che spesso si spaccia per determinazione o forza di volontà.

Ricordiamoci che la vera forza è costituita da serenità e dolcezza, che ci consente di mostrarci come siamo senza timore alcuno.

Al contrario, la debolezza è formata da aggressività ed arroganza.

La debolezza si nasconde dietro ad una finta forza che non ha credibilità alcuna.

Ma chi credono di essere queste persone?

Credono di essere così potenti ed essere gli unici nel conoscere la realtà di vita tanto da permettersi di sparare sentenze contrarie all'attività svolta da altre persone?

Credono di essere tanto brave e pulite nel loro ruolo?

Credono di poter fare ciò che vogliono con il silenzio delle persone coinvolte?

Credono di essere intoccabili?

Se si accontentano di così poco, dimostrano ulteriormente la loro ignoranza verso il senso di vita sociale, ma lasciamoglielo credere.

In tal modo non si accorgono di essere pervase da ignoranza globale dimostrandosi tanto irresponsabili e tanto piccoli rispetto all'intelligenza e grandezza del mondo sociale corretto che li circonda, dove certamente la giustizia ed il buon senso alla fine prevarrà e queste persone spariranno nel nulla assoluto.

Il normale comportamento nella vita sociale, non deve mai perdere il riferimento ad un atteggiamento razionale, coerente, corretto, di buon senso etico, civico, civile, fondato sul rispetto reciproco.

È già stato detto altre volte, viviamo in un momento particolare di contrazione economica che crea difficoltà di lavoro non solo alla nostra categoria, ma a tutti i lavoratori.

Quanto durerà tale periodo non si sa, ma a mio avviso, non sarà di breve durata.

Nel contempo dobbiamo continuare con ottimismo la nostra strada nella costante ricerca della ragione comportandoci eticamente in modo coerente e razionale rispettando tutto e tutti consci del ruolo che occupiamo.

Continuiamo nello svolgere la nostra attività professionale soddisfacendo l'esigenza del nostro lavoro a tutela del nostro cliente, con assidua ed attenta professionalità.

Continuiamo sempre nel rispetto delle persone, del lavoro degli altri, con alta responsabilità per ciò che facciamo e con alto rispetto etico sociale del ruolo che occupiamo ed alto rispetto etico sociale del ruolo che ricoprono le altre persone.

Combattiamo le ingerenze arroganti pretestuose, poco etiche, socialmente irrispettose, che causano danno sociale.

Infine, non mi resta che augurarvi buone vacanze nella certezza che torneremo ricaricati, pronti nel proseguire il cammino della vita che certamente è piena di problemi e di difficoltà, ma è anche piena di soddisfazioni.

Non perdiamo il senso della ragione del rispetto degli altri.

Renato Ferrari

L'arrogante, mentre crede di imporsi con la forza, in realtà è schiavo di se stesso e non ha intelligenza per valutarsi e definirsi.

Domenico Sigalini

QUANDO LE CHIESE E GLI EDIFICI RELIGIOSI SPOSANO IL RISPARMIO ENERGETICO

I nostri luoghi di culto hanno bisogno di riconfigurare i propri spazi interni per continuare ad essere simboli incontrastati di antichità e modernità a servizio dell'uomo al centro della comunità

Da IDROSISTEMI - Gruppo distribuzione sistemi idrosanitari
Dott. Paolo Sabatini

Da tempo proponiamo soluzioni su misura, per la climatizzazione invernale ed estiva, con l'intento di rendere la vita delle persone migliore offrendo il massimo comfort, il più alto risparmio energetico nel pieno rispetto ambientale.

Lo facciamo realizzando impianti termosanitari performanti, efficienti ed innovativi ricorrendo all'enorme disponibilità delle risorse naturali (sole e suolo ad esempio) nel rispetto della sostenibilità ambientale, rinunciando ove possibile all'utilizzo di energie tradizionali sempre più inquinanti. Grande **qualità dei prodotti** e **attenzione ai costi** sono il doppio binario sul quale basiamo la nostra filosofia proponendo e realizzando sempre più impianti "ad impatto e costo zero di gestione" che si ripagano da soli in pochi anni.

In questa pubblicazione abbiamo inserito referenze specifiche per quanto riguarda un comparto a noi molto caro: quello delle strutture e degli edifici di culto che, il più delle volte, si presentano con strutture "energivore".

Il nostro obiettivo è dare delle soluzioni d'avanguardia - chiavi in mano - per la realizzazione di impianti con prestazioni economiche e di esercizio eccellenti.

Essere preparati e continuamente aggiornati è la strada da noi seguita che ci permette di conseguire successi ed accontentare utenti sempre più esigenti ed attenti alle

problematiche energetiche ed ambientali.

CHIESA DI SANTA MARIA DI CANEPANOVA, PAVIA

Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PST 30



La facciata della chiesa

Costruita all'inizio del Cinquecento dall'Amadeo, pare su progetto del Bramante, sorge sulle fondamenta di un'antica chiesa longobarda, meta di preghiera del pio re Desiderio.

Si presenta a pianta quadrata, con tiburio ottagonale e quattro campanili, l'interno, invece, è molto armonico con affreschi risalenti all'età barocca, caratterizzati da finta prospettiva.

Affreschi di Moncalvo, di Giulio Cesare e Camillo Procaccino.

Sull'altare maggiore è conservato l'affresco della Madonna con Bambino del Seicento attribuito a Tommaso Orsolino.

La chiesa fu fortemente voluta dalla famiglia Canepanova, dopo che, sul finire del Quattrocento, un affresco sulla parete del palazzo, raffigurante la Madonna, cominciò ad operare miracoli e divenne quasi subito meta di pellegrinaggi; da qui la decisione di costruire la chiesa dedicata alla Madonna.



L'interno della chiesa



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione

CONVENTO S. MARIA DI CANEPANOVA, PAVIA

Realizzazione di impianto solare termico



La facciata della chiesa

Su progetto dell'Arch. Carlo Morandotti venne iniziata nel 1935 la costruzione dell'attuale convento, dimora dei Frati Minori.

Sin dal loro arrivo a Pavia i Frati Minori si distinsero per la loro attenzione agli ultimi e ai poveri, distribuendo quotidianamente dei pasti caldi a quanti ricorrevano alla porta del convento.

Nel corso degli anni l'attività caritativa è andata organizzandosi sempre meglio; attualmente alcuni locali del convento sono adibiti a "mensa del povero", che accoglie ogni giorno numerosi fratelli bisognosi.

Nel 2007 è iniziato un lavoro di ristrutturazione e di ripensamento degli spazi del convento con il fine di adattarli alle nuove esigenze pastorali: una rinnovata presenza a servizio del santuario mariano e della pastorale giovanile ed universitaria.



La vista panoramica dal tetto del convento

CHIESA PARROCCHIALE DI OSSIMO SUPERIORE, OSSIMO, BRESCIA

Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PST 30

La chiesa parrocchiale di Ossimo Superiore, risalente al sec. XVII, è dedicata ai santi Gervasio e Protasio e fu ultimata nel luogo in cui doveva sorgere un altro edificio del 1400, forse un castello o una roccaforte.

La sua facciata, prospiciente un piccolo sagrato in ciottoli di pietra locale, risalirebbe al 1600.

Il portale in pietra di Sarnico si apre verso l'altopiano di Borno.


All'interno sono visibili delle decorazioni a stucchi del 1600 e una pala del 1843 di Antonio Guadagnini, posta sopra l'altare maggiore in marmo.



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



La facciata della chiesa



Particolare dell'interno della chiesa

**PADRI SOMASCHI,
PONZATE, MILANO,
CENTRO DI ACCOGLIENZA**

*Realizzazione di impianto solare termico e
installazione di caldaia a condensazione*




L'ingresso del Centro di Accoglienza

I Chierici Regolari di Somasca sono un istituto religioso maschile di diritto pontificio: i membri di quest'ordine sono detti popolarmente Somaschi. Fondatore della congregazione fu Girolamo Emiliani.

Girolamo era un nobile veneziano che, dopo un'avventurosa giovinezza, decise, nel 1531, pur rimanendo laico, di dedicarsi ai poveri ed agli orfani.

La fama conquistata sul campo lo portò per il Veneto e la Lombardia, invitato dai vescovi a creare opere di carità nelle loro diocesi. I giovani che cominciarono a collaborare con Girolamo decisero, ben presto, di dividerne anche lo stile di vita e nacque, così, la Compagnia dei servi dei poveri.

Oggi i padri somaschi continuano l'attività di san Girolamo, che è interamente centrata sul concetto di "paternità". I membri della Comunità devono vivere come padri per gli orfani e i fanciulli che vengono loro affidati. Le attività dei Somaschi si sono aperte anche alle nuove forme di povertà, in particolar modo all'assistenza e all'aiuto ai giovani tossicodipendenti.



Particolare della centrale termica



CHIESA DI SANTA CROCE, TORINO


Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PST 30



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



La facciata della chiesa



Schema di posa dell'impianto di riscaldamento radiante a pavimento


CHIESA DI SAN GIACOMO, PIAZZATORRE, BERGAMO

Realizzazione di impianto radiante a
pavimento con piastra base mod. PST 30

Al 1500 risale l'edificazione della chiesa
di San Giacomo, consacrata il 29 luglio
1514.

Non è la stessa chiesa che oggi vediamo
sul poggio che domina l'imboccatura del
paese: quella odierna è infatti il risultato
di notevoli rimaneggiamenti e ristruttu-
razioni.

Si racconta che gli abitanti del posto,
nonostante il Vescovo consigliasse di co-
struire la Chiesa in una zona più comoda,
volessero vedere la loro Chiesa lì, do-
ve gli avi, per secoli, si erano alternati
nella preghiera.



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



Il complesso della chiesa



**MUSEO SANTA CATERINA,
TREVISO**


Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PSM 40

Restaurato di recente, il Museo di Santa Caterina di Treviso è diventato la sede principale dei Musei Civici trevigiani. La chiesa di Santa Caterina ospita al suo interno una serie di affreschi, tutti eseguiti tra la seconda metà del Trecento e i primi decenni del Quattrocento, che costituiscono una delle più interessanti antologie di pittura murale medievale in Veneto.

Tra i dipinti spiccano le “Storie di Sant’Orsola” di Tomaso da Modena, uno dei capolavori assoluti dell’arte trevigiana e italiana del Trecento.



Il complesso della chiesa



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



La chiesa di Santa Caterina, adiacente al museo

CHIESA DI SAN VIGILIO, CAVALESE, TRENTO


Realizzazione di impianto radiante a
pavimento con piastra base mod. PSM 40

La chiesa di San Vigilio fu consacrata nel 1698. Sull'ampio timpano della facciata principale si trova un affresco di Antonio Longo che raffigura San Vigilio. L'interno della chiesa rispecchia le austere forme francescane e vanta tre altari li-

gnei seicenteschi, dei quali quello maggiore accoglie la grande pala di Giuseppe Alberti.

Sempre di questo artista sono tutti i dipinti presenti nella chiesa.

All'esterno si sviluppa un chiostro, nel quale ci sono tre meridiane, la più antica delle quali risale al 1692, e un orto, che ospita un osservatorio meteorologico, installato nel 1882 per decisione del Comune di Cavalese.



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione

**CHIESA SANTA MARIA AL PONTE,
BRENO, BRESCIA**

Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PST 20

La chiesa di Santa Maria al Ponte è una chiesa ad unica navata, con due altari laterali. Probabilmente risalente al 1522, possiede un vasto pronao, terminante con colonne in pietra di Sarnico, dai capitelli decorati. Ricco di decorazioni anche il portale in pietra simona; nella lunetta sovrastante si può ammirare un affresco raffigurante la Natività di Maria.


Sul lato destro, addossato alla chiesa, si trova il tempietto di Minerva, una piccola cappella in elegantissima architettura del secolo XVI.



Particolare dell'impianto radiante in fase di realizzazione



La facciata della chiesa



Schema di posa dell'impianto di riscaldamento radiante a pavimento

**PADRI SOMASCHI, COMO,
CENTRO DIURNO "LA SORGENTE"**

Realizzazione di impianto solare termico

Il centro "La sorgente" è rivolto a persone affette da A.I.D.S. ancora sufficientemente autonome, ma non in grado di sopportare un'attività lavorativa, solitamente con una famiglia alle spalle che può fornire loro un sostegno. I destinatari possono usufruire di questo servizio prima o dopo un percorso comunitario o in alternativa ad esso.

L'obiettivo della struttura è offrire un luogo protetto e delle attività socializzanti, nonché un sollievo alle famiglie che, pur non riuscendo a gestire il proprio caro per 24 ore al giorno, restano comunque un fondamentale punto di riferimento per il malato. La struttura si pone anche come luogo di incontri, discussioni e formazione per le persone interessate alla problematica dell'AIDS.



L'impianto solare termico installato sul tetto



L'impianto solare termico installato sul tetto

**CHIESA DI SANTA MARIA REGINA,
VERONA**

Realizzazione di impianto radiante a pavimento e parete con piastra base mod. PST 20

La chiesa di Santa Maria Regina, su disegno dell'architetto Marcello Zamarchi, è stata benedetta il 1 luglio 1962 e consacrata il 29 maggio 1987 dal vescovo Mons. Giuseppe Amari.

Nel Natale 1992 la chiesa è stata arricchita di un nuovo portale, su disegno dell'arch. Valdinoci.

Negli anni 2004/2005 sono stati effettuati lavori di restauro della facciata e dell'interno della chiesa, aprendo anche una porta laterale, sotto la direzione dell'architetto Luciano Raineri.



Particolare dell'impianto radiante a pavimento



L'impianto solare termico installato sul tetto



Realizzazione dell'impianto radiante a parete

CHIESA DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA, BRESCIA

Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra liscia

La chiesa fu ricostruita nella attuale forma neoclassica nel 1838, in luogo della precedente chiesa campestre forse edificata dai Benedettini del Monastero di S. Faustino di Brescia.


L'antica chiesa doveva essere in rovina quando, nel 1836, infierendo una febbre petecchiale e il colera, per voto dei padri di famiglia di Ceto, venne decisa la ricostruzione.

Dopo anni di abbandono è stata restituita al suo splendore grazie ad un progetto di restauro e riqualificazione iniziato nel 1999 e concluso con l'inaugurazione ufficiale, alla presenza del Vescovo di Brescia Mons. Olmi, nel settembre 2000.

Da allora viene utilizzata per periodiche funzioni religiose e ospita mostre, concerti e altre manifestazioni culturali.



Dettaglio dell'altare all'interno della chiesa



La facciata della chiesa

**CHIESA DI SAN MAURIZIO,
BRENO, BRESCIA**

Realizzazione di impianto radiante a pavimento con piastra base mod. PST 30

La chiesa di San Maurizio a Breno, un tempo l'antica parrocchiale, è situata presso il cimitero.

Le originarie caratteristiche cinquecentesche hanno subito, nel corso del tempo, vari rimaneggiamenti.




Realizzazione dell'impianto a pavimento all'interno della chiesa

Il campanile, dalla cuspide piramidata, è stato restituito alla sua intatta bellezza da recenti restauri che hanno messo in luce anche le originarie finestre bifore.



La facciata della chiesa



Schema dell'impianto di riscaldamento radiante a pavimento

CHIESA DI FATIMA, CIVATE, LECCO

Realizzazione di impianto solare termico e
installazione di caldaia a condensazione



Particolare dell'impianto solare termico

Fra le apparizioni mariane, quelle relative a Nostra Signora di Fatima sono tra le più famose.

Secondo il loro racconto, tre piccoli pastori, i fratelli Francisco e Giacinta Marto (9 e 7 anni) e la loro cugina Lucia dos Santos (10 anni), il 13 maggio 1917, mentre badavano al pascolo vicino alla cittadina portoghese di Fátima, riferirono di aver visto scendere una nube e, al suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono con la Madonna.

Le apparizioni continuarono e furono accompagnate da rivelazioni su eventi futuri.

Da allora quei luoghi divennero meta di pellegrinaggio per moltissimi fedeli e si moltiplicarono le chiese e i santuari dedicati alla Madonna di Fatima.



Particolare dell'impianto solare termico

**CHIESA DI SANT'ANTONIO ABATE,
BRENO, BRESCIA**

*Realizzazione di impianto radiante a
pavimento con piastra liscia*

Nella piazza omonima, la Chiesa di Sant'Antonio abate è tra i pochissimi esempi di architettura neogotica in Vallecamerica. Risale alla fine del secolo XIV.

Un portale quattrocentesco, in arenaria rossa, abbellisce la facciata; nella lunetta sovrastante si vedono le tracce quasi illeggibili di un affresco della Madonna in preghiera tra gli Angeli.

L'interno della chiesa è ad aula unica, divisa in tre campate trapezoidali irregolari che si ampliano verso il presbiterio.

Gli affreschi posti sulle tre pareti del presbiterio furono eseguiti dal Romanino con la collaborazione di Daniele Mori,


ma solo le scene poste sulla parete destra si lasciano compiutamente riconoscere, tutto il resto risulta avvolto da incertezza, dato il precario stato di conservazione della chiesa, recuperato soltanto in parte con i restauri del 1956. Un ultimo restauro ha ridato splendore agli affreschi.



La facciata della chiesa



Dettaglio sugli affreschi all'interno della chiesa



Dettaglio sugli affreschi all'interno della chiesa



La nuova sede centrale Diesel SpA



Evacuatore di fumo e calore
sistema **smoke-out**

Su una superficie coperta di 27.288 m², in quel di Breganze in provincia di Vicenza, sorge la nuova sede centrale della ditta DIESEL SpA, un colosso vicentino della moda conosciuto a livello mondiale.

La conformazione degli edifici è stata pensata, dallo Studio Ricatti e Jacobs Italia spa, per creare un luogo ideale sia sotto l'aspetto lavorativo sia sotto l'aspetto di luoghi contemplativi e luoghi di relazione fra le persone che in essi vi accedono.

La particolare attenzione alle soluzioni tecniche e alla qualità dei materiali impiegati, hanno fatto sì che il general contractor incaricato della realizzazione dell'opera Carron Cav. Angelo S.p.a. scegliesse la Caoduro S.p.A. per l'illuminazione zenitale, la ventilazione naturale e la sicurezza antincendio.

In varie zone sono stati installati, per l'illuminazione naturale, 250 m² di lucernari serie 035FX in policarbonato a parete doppia, provvisti di sistemi di apertura elettrica per ventilazione.

Inoltre sono stati installati dei sistemi di evacuazione fumo e calore a norma UNI EN 12101-2:2004

denominati Smoke out, composti da basi metalliche coibentate di adattamento alla copertura, dispositivi di apertura con azionamento pneumatico, cupole forma a vela 025 FX in policarbonato a doppia parete. Un plus ulteriore dato dal sistema di apertura elettrica di ventilazione combinato nello stesso dispositivi, permette di avere due funzioni nello stesso apparato, ventilazione giornaliera e apertura d'emergenza in caso d'incendio. Il tutto collegato alle centrali di rilevazione fumo grazie agli attuatori con gruppo Mini Energy. A protezione contro eventuali infiltrazioni da piogge o vento sono stati montati i sensori vento e pioggia e le centrali di controllo Guardian per il monitoraggio delle varie aperture.

L'esperienza maturata in 60 anni di attività, l'affidabilità, il servizio, che va dalla progettazione alla messa in opera, la garanzia di qualità delle materie prime impiegate nella realizzazione dei manufatti, hanno permesso alla Caoduro S.p.A. di essere ancora una volta partner di un'importante impresa di costruzioni in un'altrettanto importante realizzazione.

CAODURO® spa

Via Chiuppese - fraz. Cavazzale - 36010 Monticello Conte Otto - VICENZA

Tel.0039/0444.945959 - Fax 0039/0444.945164 - E-mail: info@caoduro.it - <http://www.caoduro.it>



GREAT 2011 GRANDI EVENTI E ARCHITETTURA DEL TERRITORIO

Riportiamo il testo della lettera inviata al nostro Presidente Geom. Renato Ferrari dall'Assessore Silvia Lanzani, della Provincia di Bergamo con delega alle "Grandi Infrastrutture, Pianificazione Territoriale ed Expo".

Un ringraziamento per il patrocinio ed il supporto dato durante il Convegno GREAT tenutosi presso il Seminario Vescovile in Città Alta, nei giorni 8 e 9 aprile 2011.

*Egregio
Presidente Renato Ferrari,*

L'auditorium del seminario vescovile si è riempito di tecnici, studenti, curiosi, autorità in occasione del convegno internazionale GREAT.

Poco più di 1000 persone nelle due giornate di convegno hanno assistito alle relazioni di alcuni dei più grandi architetti e professori italiani e mondiali, grandi progettisti entusiasti dell'accoglienza della provincia di Bergamo e incantati dalle bellezze di Bergamo Alta e dei luoghi visitati durante la loro permanenza in città. Moltissimo l'interesse suscitato nei partecipanti dagli approfondimenti portati da Richard Meier, che ha illustrato alcuni dei suoi più significativi progetti in tutto il mondo, così come agli architetti Oriol Capdevila, Michele De Lucchi e Aymeric Zublena che tra le tante realizzazioni ha parlato anche del nuovo ospedale di Bergamo, suo progetto. Curiosità anche per il contributo portato da professore Massimo Venturi Ferriolo che con il suo intervento ha portato una riflessione meno tecnica ma più filosofica sul ruolo delle infrastrutture all'interno di un territorio e di un paesaggio.

Grande interesse anche per i workshop del venerdì pomeriggio, in cui sono stati approfonditi i temi dell'Expo, del Paesaggio, delle Grandi infrastrutture e dei Grandi interventi. I workshop sono stati presieduti da illustri docenti delle università italiane, invitati per l'occasione dal moderatore scientifico,

Corrado Baldi, come Gabriella Caterina, Carmelo Gentile e Aldo Castellano, con il supporto di altrettanto importanti personalità come Angelo Bugatti, Paolo Caputo, Marco Dezzi Bardeschi ed Enzo Scudellari. Durante i workshop hanno avuto modo di intervenire anche i partecipanti, che hanno potuto dare il loro parere e hanno portato il loro contributo al programma della giornata. Nella giornata conclusiva, hanno avuto spazio gli interventi delle autorità. Presenti il Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Roberto Castelli, il Presidente del Consiglio Regionale, Davide Boni e gli Assessori Regionali Marcello Raimondi e Daniele Bellotti.

A conclusione l'intervento di Stefano Paleari, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, ed Ettore Ongis, direttore di L'Eco di Bergamo.

Una due giorni di suggestione, riflessioni e approfondimenti che hanno permesso a Bergamo di ospitare importanti personalità del mondo dell'architettura e dell'università, nella speranza che GREAT possa diventare un appuntamento rituale di riflessione sui temi degli eventi, dell'architettura e del territorio.

Grazie anche al vostro contributo, il convegno GREAT è stato un successo.

Perciò la Provincia di Bergamo vi ringrazia per il supporto dato, nella speranza che la collaborazione possa continuare anche in futuro.

*Silvia Lanzani
Assessore alle Grandi Infrastrutture,
Pianificazione territoriale ed Expo*

Il Convegno, come si evince dalla lettera ha riscosso successo e condivisione. Successo, sancito pure dalla stampa locale e non, con ben 29 articoli pubblicati tra il 14 marzo e 10 aprile 2011.

Uno, tra tutti, riportiamo l'articolo de **"L'eco di Bergamo"** datato 10 04 2011".

Architetti e politici a confronto
"L'Expo opportunità per il territorio"
Il sottosegretario Castelli: "Possiamo migliorare il deficit di infrastrutture"
I tecnici: tocca a chi governa fare scelte coraggiose. E le città sono troppo estese

Vincenzo Guercio

Architetti, ingegneri, politici, amministratori al tavolo dello stesso convegno: "Great 2011", organizzato in Seminario da Silvia Lanzani, assessore alle Grandi infrastrutture, pianificazione territoriale ed Expo della Provincia di Bergamo, e moderato da Corrado Baldi, docente del Politecnico di Milano. Architetti di statura internazionale hanno portato esempi di loro interventi, puntuali o infrastrutturali con ricadute positive sul territorio.

Politici, rappresentanti delle istituzioni e dell'informazione, hanno parlato dell'oggi e del futuro del territorio lombardo e bergamasco, interessato da importanti trasformazioni: grandi eventi (Expo 2015) come interventi infrastrutturali "epocali" (Brebemi, Pedemontana, alta velocità ferroviaria...).

Gli architetti

Per il catalogo Oriol Capdevila "noi architetti siamo solo uno strumento delle scelte che devono essere prese dai politici. È il politico coraggioso che può far andare avanti lo sviluppo del territorio". A proposito di grandi eventi, Expo in testa: "Hanno la possibilità di dare una mano per trasformare il territorio, riqualificare aree degradate, far arrivare finanziamenti straordinari.

Ma bisogna stare molto attenti che le cose che facciamo rimangano e siano utili anche dopo.


Aymeric Zublena, il grande architetto francese che ha lavorato, tra il molto altro, al-

l'ospedale nuovo di Bergamo: "Le città si estendono troppo, in modo disordinato, si consuma troppo territorio. Al loro esterno si sono costruiti edifici pubblici - università, ospedali, stadi - causa lo scorso valore fondiario dei terreni extraurbani. Si è pensato che attorno a questi grandi edifici pubblici si costituisse un nuovo tessuto urbano, ritenendo che essi avessero un potere attrattivo molto forte. Credo che non sia vero. Una delle soluzioni è cercare che le città smettano di estendersi". Sul nuovo ospedale di Bergamo: "Ha una posizione interessantissima, al limite della zona urbanizzata.

Sono convinto che tutt'attorno si svilupperanno laboratori, uffici, alloggi, se il potere politico prenderà in mano questo sviluppo, non lo lascerà procedere in modo disordinato". Anche qui, come nel bellissimo ospedale Pompidou di Parigi, Zublena ha realizzato "la via ospedaliera interna, una via urbana che tutti possono attraversare".

I politici

Primo dei politici e rappresentanti delle istituzioni, il sottosegretario Roberto Castelli: "viviamo un momento, se non irripetibile, assolutamente raro, di grande possibilità di evoluzione in senso positivo, del contesto urbano milanese e di tutta la Lombardia". La scommessa dell'Expo promette di essere "o il disastro o il trionfo della classe dirigente lombarda". In questi anni, "in maniera non programmata, spontanea, è nata sotto i nostri occhi una megalopoli a tre vertici - Milano, Varese e Bergamo - che ancora non ha nome e rappresentanza. Il contesto urbano è senza soluzione di continuità, con grandissime necessità di servizi. Oggi ci troviamo tra i molti aspetti carenti, in deficit enorme di strade, ferrovie, metropolitane. Situazione che, grazie all'Expo, possiamo pensare, se non di sanare, almeno di migliorare". Sono intervenuti, inoltre, Massimo Venturi Ferriolo, Davide Boni, Marcello Raimondi, Daniele Belotti, Gianfranco Ceci, Fabio Marazzi, Nunziante Consiglio, Stefano Paleari, Ettore Ongis. Ha concluso l'organizzatrice, Silvia Lanzani, con un auspicio: "Che Great possa diventare un appuntamento rituale, un'occasione di confronto periodico sui temi del governo del territorio".



CONSEGNA TIMBRI AI NEO ISCRITTI



Il tavolo di presidenza

Presso la sede del Collegio, si è organizzato l'incontro con i neo iscritti per la consegna del tanto atteso "Timbro Professionale".

L'incontro è avvenuto l'11 giugno 2011 alle ore 10,30.

A detto incontro erano presenti quasi tutti i neo iscritti, e, a corollario, parecchi loro parenti, il Presidente del Collegio, Geom. Renato Ferrari, coadiuvato dal Segretario, Geom. Romeo Rota dal Tesoriere Franco Bertocchi e dal Presidente della Cooperativa Geometri Geom. Pietro Giovanni Persico, ha consegnato ai neo iscritti il timbro professionale.

Il Presidente ha fatto precedere alla consegna un breve discorso in cui ha richiamato le principali caratteristiche a cui devono attenersi i Geometri; in particolare si è soffermato sull'aspetto deontologico da tenere in corretta considerazione nei confronti dei colleghi e della propria committenza.

Altro aspetto sottolineato dal Presidente

è stato il richiamo per tutti ad una doverosa presenza alla vita del Collegio, invitando i presenti a partecipare con assiduità e contribuendo con professionalità alla trattazione degli argomenti proposti da ciascuna Commissione.

Un breve cenno rivolto infine all'importanza della nostra Cassa Nazionale, ed alla possibilità di richiedere il riscatto, ai fini pensionistici, dei due anni di pratica professionale.

A tutti i neo iscritti, è stato consegnato un libro, scritto dallo stimatissimo collega Geom. Gianni Porfidia, dal titolo "BREVE STORIA DEGLI AGRIMENSORI E GEOMETRI".

In tale libro sono riunite testimonianze storiche sull'attività degli Agrimensori, ora Geometri.

Ringraziati gli astanti per la partecipazione alla cerimonia, ed illustrata brevemente la funzione della Cooperativa dei Geometri nel contesto della vita del Collegio, si è proceduto alla consegna dei timbri.

A conclusione della cerimonia di consegna dei timbri, si è tenuto un rinfresco di benvenuto.

Ad ultimazione dei convenevoli di rito, si è posto termine all'incontro, dandosi ap-

puntamento, per i festeggiamenti, alla tradizionale "Festa del Geometra" programmata per il prossimo 7 ottobre presso il ristorante la Muratella di Cologno al Serio.



Foto sala

MALVESTITI DAVID	n. iscrizione 4412	RISI CARLO	n. iscrizione 4437
CASALI GIODY	n. iscrizione 4413	NORIS DAVIDE	n. iscrizione 4438
BIANCHI CHIARA	n. iscrizione 4416	NEZOSI SIMONE	n. iscrizione 4439
BRUMANA GIOVANNI	n. iscrizione 4417	CALVO DANIEL	n. iscrizione 4440
CALVI ALBERTO	n. iscrizione 4419	VENTURELLI GIAN PAOLO	n. iscrizione 4441
FRANZONI MARCO	n. iscrizione 4420	SCHIARITI SERAFINO	n. iscrizione 4442
PIACENTINI DIEGO GIUSEPPE	n. iscrizione 4421	MAFFI LUCA	n. iscrizione 4443
RIGANTI EMANUELE SIMONE	n. iscrizione 4423	TOSI LUISA	n. iscrizione 4444
ROSSI CATERINA	n. iscrizione 4424	AMBROSINI GAIA	n. iscrizione 4445
MONELLA ALBERTO	n. iscrizione 4425	BRIGHENTI CHIARA	n. iscrizione 4447
BETTONI DAVIDE	n. iscrizione 4426	DUCA MARCO	n. iscrizione 4449
PALA RICCARDO	n. iscrizione 4427	VARINELLI MATTIA	n. iscrizione 4450
RIZZI MATTEO LUCA	n. iscrizione 4428	COMBI MARTINA	n. iscrizione 4451
CASSIA FLAVIO	n. iscrizione 4429	ROSSI ANDREA	n. iscrizione 4452
ZANETTI SIMONE	n. iscrizione 4430	ARESI FABIO	n. iscrizione 4454
FRATUS LUCA	n. iscrizione 4431	BIFFI MICHAEL	n. iscrizione 4456
BRESCIANINI LUCA	n. iscrizione 4432	MARTINELLI VITTORIO	n. iscrizione 4458
ZANNI FLORA	n. iscrizione 4433	BUONO ALESSANDRO	n. iscrizione 4459
STIEVEN ALBERTO	n. iscrizione 4434	BANA CRISTINA	n. iscrizione 4460
DELVECCHIO GIORDANO	n. iscrizione 4435	BONZI GIORGIO	n. iscrizione 4461

COOPERATIVA: ESERCIZIO 2010

Pubblichiamo di seguito la "Relazione del Consiglio di Amministrazione" relativa al Bilancio 31.12.2010 nonché la "Relazione del Collegio Sindacale al Bilancio 31.12.2010" e la relazione del Revisore dei Conti.



Il tavolo di presidenza: da sinistra: Dott. Augusto Tucci, Presidente Geom. Pietro Giovanni Persico, Segretario Geom. Pietro Fontanella, Vice Presidente Geom. Ernesto Ravera

BILANCIO ESERCIZIO 2010 RELAZIONE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

Signori Soci,

Il bilancio, che viene sottoposto alla Vostra approvazione, è un bilancio che presenta un utile d'esercizio pari a € 20.211,65.

Nell'anno 2010 oltre allo svolgimento dei compiti istituzionali, quale l'offerta di garanzie per l'accesso al credito ai professionisti associati, che si è comunque notevolmente ridotto (complessivamente solo 6 finanziamenti), la Cooperativa ha organizzato, in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo che è socio dal 2006, numerosi corsi di formazione professionale, per la "formazione professionale continua obbligatoria", condizione essenziale per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo Professionale

dei Geometri, che hanno ricevuto una buona partecipazione, permettendo alla Cooperativa di contenere i costi di gestione, tramite l'attivo sui diversi corsi:

- Corso Certificazione Energetica (n.03);
 - Corso Pimus e Sicurezza (n.04);
 - Seminari Casa Domotica (n.03);
- con larga partecipazione dei geometri.

Nonostante la notevole quantità di iscritti ai corsi di formazione si è riscontrato una bassa partecipazione da parte dei soci iscritti alla Cooperativa nonostante gli sconti proposti che, comunque, è intenzione del Consiglio di Amministrazione di continuare a praticare ai propri Soci per incentivarne la partecipazione.

Comunque, l'attività di formazione dei Geometri sarà sempre più presente tra i compiti istituzionali della nostra Cooperativa in quanto, dal 1° gennaio 2007, è in atto detta formazione che è obbligatoria a partire dall'01/01/2010 vista la-



non indifferente attività legata alla continua produzione normativa ed il progressivo affinarsi delle tecnologie, che impone la necessità di un costante aggiornamento al fine di assicurare la più elevata qualità delle prestazioni professionali.

In tale ottica ed in diretta collaborazione con il Collegio, verranno proposti a breve i seguenti Corsi:

- Corso per Formazione Coordinatori (120 ore) in materia di sicurezza;
- Casa Domotica (Domotica e Sicurezza, illuminazione a Led, arredamento, normative fiscali);
- Corso Revit e /o AutoCAD 3D;

Per quanto concerne l'attività primaria della Cooperativa, anche nell'anno 2010, abbiamo continuato a sensibilizzare i Geometri Soci e non, con particolare riferimento ai giovani, a quella che è il regime delle normative dettate da "BASILEA 2". Infatti le banche determinano l'affidabilità (rating) e il rischio del finanziamento, quindi, tanto più elevata sarà la rischiosità dell'operazione, tanto più alto sarà il prezzo richiesto al professionista per avere il credito.

Conseguentemente confermo che è sempre più importante il ruolo degli organismi fidi, sul modello della nostra Cooperativa Geometri, per quanto concerne la garanzia sul credito professionale che, anche quest'anno, è stato prestato ai soci che vi hanno fatto richiesta.

Continua, per il secondo anno, l'iniziativa intrapresa dalla Cooperativa, con il Patrocinio del Collegio e la collaborazione, tramite una convenzione, con la IIC Global Group di Affi, che gli ha permesso di poter far accedere i geometri ad una Polizza RC professionale (distribuita dalla DUAL ITALIA) in grado tutelare tutte le attività professionali, a costi assolutamente competitivi.

L'iniziativa è stata giudicata favorevolmente, con varie adesioni di geometri Soci e non.

In merito alle altre voci della nota integrativa al bilancio al 31.12.2010 i valori, arrotondati all'unità, risultano i seguenti:

Il totale delle immobilizzazioni tra le attività patrimoniali si stabilisce su € ze-

ro. Mentre l'attivo circolante risulta di € 243.901 e i ratei e risconti risultano di € 59. Per il totale attività di € 243.960.

Le passività patrimoniali registrano, quale patrimonio netto, l'importo di € 100.833 dovuto al capitale versato dai soci per € 9.142 sommate la riserva legale di € 25.268, altre riserve di € 46.211 e aggiunto l'utile d'esercizio di € 20.212. Nel passivo patrimoniale risulta il fondo rischi per € 50.729, i debiti per € 72.865, e i ratei e risconti passivi che sono risultati € 19.533 per il totale passività di € 243.960.

Tra i conti d'ordine le fidejussioni ricevute dai soci hanno raggiunto l'importo di € 492.700, mentre il montante dei rischi per le operazioni in essere con gli istituti di credito ha raggiunto l'importo di € 57.759, proseguendo la corretta restituzione da parte dei soci delle somme da loro ricevute con garanzia della Cooperativa ammontanti a tutto il 2010 a € 57.759.

L'utile d'esercizio per l'anno 2010 risulta di € 20.211,65 ed è stato portato nel patrimonio netto.

L'utile è derivato dal risultato positivo del conto economico che al valore della produzione di € 110.242, registra costi di produzione per € 124.437 a cui vanno sottratti gli oneri finanziari nel saldo con i proventi di € 131 a cui vanno aggiunti proventi straordinari al netto degli oneri straordinari per € 39.647 e sottratte le imposte sul reddito di € 5.109.

Ai sensi dell'art. 2545 C.C. gli amministratori della società, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio debbono, nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Si indicano di seguito i parametri relativi all'anno 2009 e all'anno 2010:

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

Per l'anno 2007 non si è verificato lo scopo mutualistico.

ANNO 2010

$$\frac{12.222,35}{109.661,22} = 0,1115$$

che anche per l'anno 2010 non si è verificato lo scopo mutualistico.

L'art. 2545-octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto per l'esercizio appena chiuso, trattandosi del quarto esercizio, non possono essere applicate le norme relative alla mutualità prevalente.

Al 31/12/2010 i Soci raggiungono il numero complessivo di 177 e le operazioni finanziarie sono risultate n. 6 per l'importo garantito di € 57.758,89.

Nel sottoporre alla Vostra approvazione il bilancio d'esercizio, non resta che confermare che:

- non vi sono crediti per la parte residuale a lungo termine;
- gli interessi attivi, al lordo della ritenuta fiscale, maturati sui c/c bancari accesi per la copertura di rischio, sono stati accantonati nell'apposito fondo al netto degli oneri fiscali relativi.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare all'attenzione del Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. Pietro Giovanni Persico

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO
AL 31/12/2010 IN FORMA
ABBREVIATA CON ESCLUSIONE
DELLA COMPILAZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE**

Signori Soci,

il bilancio che sottoponiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione è stato

predisposto nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2423 e seguenti del Cod. Civ. e sulla base degli schemi previsti dagli artt. 2424 e 2425. Inoltre in accoglimento delle indicazioni comunitarie, sono fornite le informazioni in conformità a quanto disposto dall'art. 2427 c.c.. In particolare sono state rispettate le clausole generali di costruzione del bilancio (art. 2423 del Codice Civile), i suoi principi di redazione (art. 2423 bis) e i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426), senza applicazione di alcuna delle deroghe previste dall'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal D. Lgs 17 gennaio 2003 n. 6. La Nostra società ha svolto l'attività di sostegno per la concessione del credito ai propri soci e l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale favorendo e conseguendo lo scopo mutualistico oggetto dell'attività stessa. Mentre l'attività di sostegno per la concessione del credito si è notevolmente ridotta, l'attività per l'organizzazione dei corsi si è ulteriormente incrementata.

**CRITERI DI VALUTAZIONE
(art. 2427 n.1)**

I criteri di valutazione adottati per la formazione del bilancio al 31.12.2010 sono sostanzialmente conformi a quelli adottati negli esercizi precedenti. Non vi sono valori originariamente non espressi in euro. La valutazione delle voci dell'attivo e del passivo è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art.2423 co.4 e all'art.2423 bis co.2. Non si è provveduto al raggruppamento di voci nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico. Non vi sono elementi dell'attivo e del

passivo che ricadano sotto più voci dello schema. Più nel particolare, nella formazione del bilancio al 31.12.2010, sono stati adottati, per ciascuna delle categorie di beni che seguono, i criteri di valutazione esplicitati ad ognuna di esse:

1. Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Si riferiscono a costi aventi comprovata utilità pluriennale. Sono esposti nell'attivo di bilancio con indicazione esplicita dei relativi ammortamenti. L'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato operato in conformità al piano prestabilito ritenuto congruo ed adeguato ai fini civilistici, in relazione alla residua vita utile e possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni immateriali. Il valore di carico e dei fondi di ammortamento è stato ritenuto congruo e correttamente calcolato a livello civilistico.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione intendendosi, con tale espressione, il prezzo pagato a terzi per l'acquisto dei beni maggiorato degli oneri accessori di diretta imputazione. Le spese di manutenzione e riparazione, diverse da quelle incrementative, non sono mai oggetto di capitalizzazione e vengono costantemente imputate a conto economico. Ai sensi dell'art.10 della Legge 19 marzo 1983 n.72 Vi precisiamo che al 31.12.2010 non figurano nel patrimonio della società beni per i quali, in passato sono state eseguite "rivalutazione" monetarie o beni per i quali si è derogato ai criteri legali di valutazione, in applicazione dell'art. 2426 c.c..

Gli ammortamenti dei cespiti sono calcolati a quote costanti applicando le aliquote massime fiscalmente consentite.

Le aliquote di ammortamento utilizzate riflettono, in ogni caso, la vita utile dei cespiti da ammortizzare. L'inizio dell'ammortamento è fatto coincidere con il periodo di entrata in funzione del

bene ed il termine della procedura coincide o con l'esercizio della sua alienazione oppure con quella in cui, a seguito di un ultimo stanziamento di quota, si raggiunge la perfetta contrapposizione tra la consistenza del fondo ammortamento e il costo storico del bene. I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio, al loro costo storico sin tanto che essi non siano stati alienati o rottamati.

3. Immobilizzazioni finanziarie

Nessuna partecipazione è detenuta dalla nostra società.

4. Rimanenze

Non vi sono giacenze di magazzino al 31.12.2010.

5. Crediti

I crediti sono iscritti nell'attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale rettificato per tenere conto del presumibile minor valore di realizzazione. Non vi sono crediti, anche per la parte residuale, a lungo termine (superiori ai 5 anni).

6. Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro importo nominale.


7. Ratei e risconti

I ratei e risconti dell'esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza economica e temporale avendo cura di imputare all'esercizio in chiusura le quote di costi e ricavi ad esso pertinenti.

8. Patrimonio netto

Il Capitale sociale è stato ridotto nel corso del 2010 per la quota da restituire ai soci uscenti pari a € 671,45 che è stata girata in un conto di debito verso ex-soci.

Il conto ex-soci per rimborso viene ridotto delle quote che via via la società rimborsa.



In relazione a quanto richiesto dal punto 7 bis dell'innovato art.2427 codice civile si riporta di seguito la suddivisione delle poste di patrimonio netto come segue:

Descrizione	Importo	Utilizzabilità	Disponibilità	Utilizzi 3 es. preced. copertura perdite	Utilizzi 3 es. preced. per altre ragioni
Capitale	9.142	B			2.634
Riserve di utili:					
Riserva legale	25.568	B			
Altre riserve a regimi speciali	46.211	B		10.229	
F.do copertura perdite	0	A-B	0		
Utile (Perdita) a nuovo					
Utile (Perdita) esercizio	20.212				

Legenda: A - per aumento di capitale; B - per copertura perdita; C - per distribuzione ai soci

9. Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

La società non ha dipendenti in forza al 31/12/2010

10. Debiti

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito della società verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale. Non sono stati effettuati finanziamenti da parte dei soci.

11. Fondo per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Quest'anno non è stato stanziato nessun fondo rischi per il rischio di insolvenza fidejussioni in quanto non sono giunte presso la sede alcune comunicazioni di insolvenza. In data 26.03.2010 il fondo rischi per insolvenza, stanziato nel 2009, è stato utilizzato per coprire l'inadempienza del socio

..... *Omissis*

nei confronti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino. Gli altri fondi rischi accesi ai singoli Istituti Bancari sono stati adeguati nel corso dell'esercizio, accantonando il 75% delle commissioni sui finanziamenti erogati e gli interessi attivi, al lordo della ritenuta fiscale, maturati sui conti correnti bancari accesi per la copertura del rischio, al netto degli oneri relativi.

12. Oneri finanziari capitalizzati

Nessun onere finanziario è stato imputato a valori dell'attivo di stato patrimoniale.

13. Parti correlate e accordi fuori bilancio

Ai sensi dell'art. 2427 punto 22 bis si rende noto che non è stata conclusa nessuna operazione con parti correlate. Ai sensi dell'art. 2427 punto 22 ter si rende noto che non sono stati conclusi accordi fuori bilancio.

14. Imposte

Le imposte sul reddito correnti sono

determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri d'imposta da assolvere in applicazione della normativa fiscale attualmente in vigore. La seguente tabella ne forn-

Imposte	Imposte correnti	Imposte differite	Imposte anticipate	Totale a bilancio
IRES	6.863	-2.916		3.947
IRAP	1.162			1.162
Totale	8.025	-2.916		5.109

15. Corrispettivi spettanti al soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 2427 n. 16-bis del Codice Civile si rende noto che:

Le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo sono state le seguenti:

Corrispettivi totali spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali	€ 400,00 (+ oneri relativi) annue
Corrispettivi totali di competenza per gli altri servizi di verifica svolti	€ 0,00
Corrispettivi totali di competenza per i servizi di consulenza fiscale	€ 0,00
Corrispettivi totali di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile	€ 0,00

..... *Omissis*

Ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile, gli amministratori e i sindaci documentano la perdita della condizione di cooperativa a mutualità prevalente nella nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente i relativi parametri.

"Art. 2513 c. 1 lett. a) I ricavi delle vendite dei beni e delle prestazioni di servizi verso i soci devono essere superiori al 50% del totale complessivo riportato nella voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma, punto A)".

SCHEDA DI CONTROLLO PER LA VERIFICA DELLA PREVALENZA AI SENSI DELL'ART. 2513 C.C ANNO 2009 E 2010

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

la prevalenza è verificata se i risultati sono > di 0,5

Fin dall'esercizio 2007 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato.

ANNO 2010

$$\frac{12.222,35}{109.661,22} = 0,1115$$

Nell'esercizio 2010 quindi, come si può osservare la Cooperativa non ha rispettato il requisito della mutualità prevalente. L'art. 2545-octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto per l'esercizio appena chiuso, trattandosi del terzo esercizio, la società ha perduto il requisito della mutualità prevalente.

Il risultato dell'esercizio evidenzia un utile pari ad € 20.211,65 che Vi proponiamo di destinare nel modo seguente:

- copertura totale delle perdite pregresse;
- destinazione del 30% dello stesso al netto della copertura perdite pregresse

- a fondo di riserva legale;
- destinare il 3% a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- destinare il residuo al Fondo riserve indivisibili.

Fatti rilevanti intervenuti nell'esercizio

Vengono segnalati all'attenzione dell'assemblea che:

- Il controllo contabile è esercitato dal Rag. Conforti;
- Nel corso dell'esercizio 2009 ci è stata comunicata l'accertata inadempienza del socio

..... *Omissis*

nei confronti della Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino. La quota a carico della Cooperativa del 50% del debito non

pagato corrisponde ad € 11.521,67. La società ha proceduto a transare con il suddetto Istituto il dovuto con € 6.913,00 pari al 60% della quota a suo carico. Il pagamento del predetto importo è stato effettuato in data 26.03.2010 con bonifico.

- A seguito della scelta di tassare in cinque periodi d'imposta le plusvalenze realizzate dalla cessione dell'immobile e degli altri beni strumentali ammortizzabili, avvenuta nel corso del 2008, si è proceduto a stanziare a bilancio l'adeguamento del fondo di accantonamento per imposte differite IRES. L'accantonamento effettuato negli anni precedenti è stato stornato per € 2.916,18, ottenuto calcolando l'imposta IRES nella misura del 27,5% sui due quinti di plusvalenze rinviate a tassazione negli esercizi futuri e scomputando il fondo esistente al 01.01.2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Geom. Pietro Giovanni Persico

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ART 2429 DEL CODICE CIVILE

Signori soci,

il progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, così come sottoposto Vi dall'Organo amministrativo, evidenzia un utile d'esercizio di Euro 20.211,65.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2010 la nostra attività è stata ispirata alle norme di comportamento del collegio sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

A seguito, anche agli ulteriori chiarimenti verbali ricevuti, i sottoscritti sindaci a completamento delle operazioni effettuate provvedono a riferire all'assemblea esponendo, ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, nella relazione, che di seguito si trascrive, le proprie "osservazioni" sul bilancio così da mettere i soci in condizione di valutare in maniera più approfondita il progetto di bilancio redatto dall'Organo amministrativo e di facilitarli a meglio formulare il loro giudizio su quanto è stato sottoposto al loro esame; il Collegio ritiene infine di concludere la propria relazione con la formulazione delle "proposte" circa la destinazione del risultato d'esercizio.

1. In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- i risultati evidenziati traggono origine dalle rilevazioni contabili;
- la valutazione delle voci di bilancio è intervenuta nella prospettiva della continuazione dell'attività sociale;
- abbiamo partecipato alle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento;
- mediante l'ottenimento di informa-

zioni dai responsabili delle rispettive funzioni e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

2. Nel corso dell'esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dagli amministratori sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.

Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

3. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.
4. Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.
5. Al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.
6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell'esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Ai sensi dell'art. 2545 i sindaci della società, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione prevista dall'articolo 2429 indicare specificamente i criteri segui-

ti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Si indicano di seguito i parametri relativi all'anno 2009 e all'anno 2010:

ANNO 2009

$$\frac{15.626,53}{139.170,98} = 0,1123$$

la prevalenza è verificata se i risultati sono > di 0,5

Nel corso dell'anno 2007 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato.

ANNO 2010

$$\frac{12.222,35}{109.661,22} = 0,1115$$

Anche nel corso dell'anno 2010 il requisito della mutualità prevalente non è stato rispettato. Tuttavia, l'art. 2545- octies del Codice Civile precisa che "la Cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513...", pertanto anche per l'esercizio appena chiuso la società ha perso la qualifica relativa alla mutualità prevalente.

8. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari a € 20.211,65 e si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31 dicembre 2010	31 dicembre 2009
	Totale	Totale
Crediti verso soci	0	0
Immobilizzazioni Immateriali	0	0
Immobilizzazioni Materiali	0	0
Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
Attivo Circolante:		
Crediti	26.007	15.115
Disponibilità liquide	217.894	311.856
Ratei e risconti	59	84
TOTALE ATTIVO	243.960	327.055

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31 dicembre 2010	31 dicembre 2009
	Totale	Totale
Patrimonio netto:		
Capitale	9.142	9.349
Riserva legale	25.268	25.268
Altre riserve	46.211	56.439
Utili (perdite) a nuovo	0	0
Utile (perdita) d'esercizio	20.212	-10.229
Fondo rischi ed oneri	50.729	65.135
Trattamento di fine rapporto lav. subord.	0	0
Debiti	72.865	128.854
Ratei e Risconti	19.533	52.239
TOTALE PASSIVO	243.960	327.055

GARANZIE E IMPEGNI	31 dicembre 2010	31 dicembre 2009
	Totale	Totale
Conti d'ordine	550.459	508.689

Il Conto Economico evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari a € 20.211,65 e si riassume nei seguenti valori:

CONTO ECONOMICO	31 dicembre 2010	31 dicembre 2009
	Totale	Totale
Valore della produzione	110.242	139.692
Costi della produzione	-124.437	-145.759
<i>Differenza</i>	<i>-14.195</i>	<i>6.067</i>
Proventi e oneri finanziari	- 131	542
Proventi e oneri straordinari	39.647	-2.898
Risultato prima delle imposte	25.321	-8.423
Imposte correnti sul reddito dell'esercizio	-5.109	-1.806
Utile (perdita) d'esercizio	20.212	-10.229

9. Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione.

Signori Soci,

il Collegio sindacale ritiene che tutte le "osservazioni" sopra svolte Vi abbiano messo in condizione di valutare compiutamente il progetto di bilancio redatto dall'Organo amministrativo e sottoposto

al Vostro esame, di conseguenza di averVi facilitato nell'esprimere Vostra approvazione.

Precisiamo inoltre che da parte nostra non vi sono motivi ostantivi alle

PROPOSTE

formulate dal Vostro Organo amministrativo in ordine alla destinazione dell'utile di esercizio come segue:
copertura totale delle perdite pregresse;
destinazione del 30% dello stesso al netto della copertura perdite pregresse a fondo

CAODURO®

Dal 1951

un'amicizia trasparente

di riserva legale;
destinare il 3% a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
destinare il residuo al Fondo riserve indivisibili.

Il Collegio sindacale provvede poi alla consegna, ai sensi del co. 3 dell'art. 2429 del codice civile, della propria relazione perché essa venga messa a disposizione dei soci, con gli altri documenti sociali, presso la sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino all'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il Collegio sindacale con l'occasione ricorda ai responsabili societari i termini in scadenza per l'assolvimento degli adempimenti civilistici e tributari successivi alle deliberazioni della prossima assemblea ordinaria dei soci. Sono stati precipuamente ricordati i termini per l'aggiornamento delle scritture fiscali previste dalla normativa.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio:

Non risultano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio da segnalare all'attenzione dell'Assemblea.

Il Collegio Sindacale

*TONELLA Rag. Luigi Carlo
TUCCI Dr. Augusto
DONATI Geom. Giacomo*

METROPOLITAN PALACE HOTEL - BEIRUT
TUNNEL VENTILATO LUNGHEZZA 142 M



EVACUATORE NATURALE DI FUMO E CALORE - SMOKE OUT



NUOVO SMOKE SHED® - BREVETTATO



BARRIERE AL FUMO SHA / SHF D120
BARRIERE AL FUOCO FHA 240

La CAODURO® SpA, da 60 anni sul mercato con i propri prodotti di prima qualità, offre una gamma completa con:

- SISTEMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE ZENITALE
- SISTEMI DI VENTILAZIONE NATURALE, FORZATA E RAFFRESCAMENTO
- SISTEMI E BARRIERE PER IL CONTROLLO DEL FUMO E DEL CALORE

Prodotti pensati, studiati e creati per soddisfare la maggior parte delle richieste garantendo qualità, rispetto delle normative vigenti, durata nel tempo, da vera Azienda Leader del settore.



CAODURO® S.p.A. - Vicenza
www.caoduro.it - info@caoduro.it

60

L'ABOLIZIONE MINIMI TARIFFARI NON OPERA IN SEDE DI LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE

Da Geom. Mocchi Luciano

La Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011, ha stabilito che l'eliminazione dei minimi tariffari disposta dall'art. 2 del d.l. n. 223 del 2006 opera tra cliente e professionista, ma non anche in sede di liquidazione da parte del giudice in ossequio al principio della soccombenza.

La Corte ha anche precisato che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione degli onorari, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata.

Ordinanza n. 7293 del 30 marzo 2011

Ritenuto che Agnese Arianna impugna per cassazione, con ricorso notificato al Comune di Roma, la sentenza n. 15325, depositata il 9 luglio 2009, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'appello da lei proposto avverso la pronuncia del Giudice di pace di Roma, che aveva accolto la sua opposizione a cartella esattoriale e tuttavia aveva compensato le spese di lite;

che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Roma, ha accolto il gravame, perché la statuizione di compensazione era del tutto immotivata, e, in applicazione del principio della soccombenza, ha condannato il Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 280,00 oltre oneri, avuto riguardo alla natura del procedimento; che la ricorrente propone due motivi di ricorso;

che, con il primo, deduce violazione o falsa applicazione dell'art. 1 d.m. 8 aprile 2004, n. 127 e dell'art. 4 del capo I delle tariffe ad esso allegate, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia derogato ai minimi degli onorari e dei diritti fissati dalla tariffa professionale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce nuovamente violazione o falsa applicazione dell'art. 1 d.m. 8 aprile

2004, n. 127 e dell'art. 4 del capo I delle tariffe ad esso allegate, dolendosi del fatto che il Tribunale abbia ridotto le somme esposte nella nota spese depositata senza illustrare le ragioni di tale riduzione;

che l'intimato Comune di Roma resiste con controricorso;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. Civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Rilevato che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 novembre 2010 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Deve preliminarmente essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per inidoneità dei quesiti di diritto formulati a conclusione di entrambi i motivi di ricorso.

La sentenza impugnata è infatti stata depositata il 9 luglio 2009 ed è quindi soggetta all'applicazione della legge n. 69 del 2009 - entrata in vigore il 4 luglio 2009 e applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 5, alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato ovvero,

nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla detta data in entrata in vigore - la quale ha disposto l'abrogazione dell'art. 366-bis cod. proc. Civ.

Il ricorso è fondato.

Non può infatti essere condivisa la tesi del Comune di Roma, secondo cui sarebbe venuta meno l'obbligatorietà dei minimi tariffari con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese di lite.

Se è vero, infatti, che, il d.l. n. 223 del 2006 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006), ha disposto all'art. 2, comma 1, che, "In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti", è altresì vero che al comma 2 il medesimo articolo dispone che "Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale".

Risulta quindi evidente che l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorché il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Nel caso di specie, il Tribunale di Roma è incorso nella denunciate violazioni sia perché ha liquidato cumulativamente le

spese del giudizio di primo e di secondo grado, sia perché la misura complessivamente liquidata appare lesiva delle tariffe professionali specificate nel ricorso, sia infine perché lo scostamento dalla nota spese depositata dal difensore non è sorretto da alcuna motivazione. In tema di liquidazione di spese processuali, infatti, il giudice, in presenza d'una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata. E il Tribunale si è limitato a determinare gli onorari, in misura onnicomprensiva, in considerazione della natura del procedimento, adottando cioè - contrariamente a quanto sostenuto dal Comune - un provvedimento inidoneo a dare conto della scelta operata (Cass., n. 14563 del 2008).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, perché il ricorso è manifestamente fondato".

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che la sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà a nuova determinazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Il Presidente

*Fonte: PROFESSIONE GEOMETRA
dell'Associazione Nazionale
Donne Geometra*



RIFORMA DEL CONDOMINIO APPROVATA DAL SENATO

Da Geom. Magni Patrizio

Via libera del Senato al disegno di legge di riforma della disciplina sul condominio. Nella seduta antimeridiana del 26 gennaio 2011, infatti, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in prima lettura, con il nuovo titolo "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", il testo unificato dei disegni di legge nn. 71, 355, 399, 119 e 1283, recante "Modifiche al codice civile in materia di disciplina del condominio negli edifici".

Il provvedimento è stato approvato con i voti favorevoli di PDL, Lega e PD, mentre si sono astenuti i senatori dell'IDV e del c.d. "terzo polo" (FLI, UDC, API e MPA).

Il testo passa ora all'**esame della Camera**. Ricordiamo che la riforma approvata al Senato prevede che l'amministratore:

- duri in carica due anni
- sia chiamato a rispondere del ritardo nell'azione contro i morosi
- sia tenuto ad aprire un conto corrente condominiale accessibile (per visione) da tutti i condomini
- dichiarare "l'ubicazione, la denominazione e il codice fiscale degli altri condomini eventualmente amministrati" (all'atto della nomina).

Il testo prevede, inoltre, l'aumento dei casi in cui l'autorità giudiziaria può disporre la revoca dell'amministratore (su richiesta del singolo condomino), quali, ad esempio:

- l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale o il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore;
- la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché

di deliberazioni dell'assemblea;

- la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente per la gestione economica del condominio;
- la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
- l'aver acconsentito, con dolo o colpa, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
- l'aver omesso di agire per la riscossione forzata delle somme dovute al condominio entro il termine previsto.

Il bilancio condominiale dovrà essere redatto secondo i criteri di cassa e di competenza.

Previste modifiche anche alle maggioranze in assemblea: le "innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni", ad esempio, andranno approvate con **una maggioranza degli intervenuti all'assemblea e 501 millesimi**.

Vietati i lavori nelle singole unità immobiliari che possano nuocere alle parti comuni, anche se consentiti dalle norme edilizie.

Fonte: Biblus-net - informazioni e strumenti per i tecnici dell'edilizia



GLI OBBLIGHI, LE RESPONSABILITÀ E LE SANZIONI PER IL COMMITTENTE PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLA SICUREZZA

Da Geom. Magni Patrizio

Il **Capo I del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008** ha attribuito al committente (o al responsabile dei lavori che opera in sua vece) precise responsabilità di carattere penale ed amministrativo.

Gli obblighi e le sanzioni a carico dei committenti e dei responsabili dei lavori sono riassunti con chiarezza ed efficacia in una **tavola sinottica realizzata dalla ASL 5 Spezzina**.

L'opuscolo, dal titolo "**Il lavoro non è un gioco**", può costituire un utile supporto per il professionista che vuole illustrare

al committente i rischi e le potenziali conseguenze di scelte eseguite con troppa superficialità o privilegiando eccessivamente gli aspetti economici.

È il committente, infatti, che sceglie le imprese sulla base dei loro requisiti tecnico-professionali, concorda l'intervento con il progettista entrando spesso nel merito delle soluzioni tecnico-operative e, non ultimo, affida i lavori sulla base di una scelta spesso soprattutto economica.

Fonte: Biblus-net - informazioni e strumenti per i tecnici dell'edilizia

CARTINGROSS

**TIMBRI
CARTOLERIA
CARTA
SACCHETTI
CANCELLERIA
FORNITURE UFFICIO**

Sconto 10%
sulla prima
fornitura usufruibile
entro 31/12/2011

CARTINGROSS SRL
Via E. Fermi, 16 Pedrengo (BG)
tel. 035.662960
fax 035.656535
e-mail info@cartingross.com

ORARIO DI APERTURA
da lunedì a venerdì
8.30 - 13.30
14.30 - 18.30
sabato
9.00 - 12.00
RISERVATO POSSESSORI P.IVA

CARMELO CARMINATI, IL GEOMETRA POETA

Dalla Redazione



Geom. Carmelo Carminati

Alla memoria del Geom. Carmelo Carminati, come già fatto per il Geometra Orobico n. 2/2011, la Redazione prosegue con la pubblicazione delle sue "rime".

"OL DONO A" ovvero "ROBA DÈ CANTER"

- A i la ciamaa "OL DONDA",
perché al vi faa la ronda.
L'era u poèr omasót
bu, ma 'n pò gnörantót.
- Al scambiaa la rochéta
piötost de spess per brochéta,
al confondia öna éléta
quase semper per aséta
- e con töta sta confüsiù
al sa ansaa spèss dèl lasarù:
ma l'èra ü magüt d'onur,
prope a ü brao müradur.
- Ü de dopo dè i disnat
a i sa mét per finì ü taolat.
"Dam ol metèr che ghè 'n vedrina!"
"Va bee!" Ma 'ntaat 'la va a la létrina.
- "Ègnét o égnét mia, ciöchetù?"
Töcc i de l'era la stesa cansù.
Chél de sura, nla ciamaa
Chel de sota 'I brontulaa.
- Sto modo de fa 'I ghé fömaa
e 'I DONDA spess 'I se rabiaa.
"Se ta gl'é 'n maa, portèl de corsa!"
E lü de sota 'I ghe ü sa de töta forsa:
dopo dè i facc con d'öna maa scödèla,
perché 'I ghia liber doma chèla:
"A GO 'NMAA AL CASSOOOO..."

Ü de Oter

LA LIGURE LOANO

Terso, il ciel ridente
al vivido sol splendente,
opimo di rai LOANO
è per noi così lontano.
All'opra preme la cittadella
per l'estiva vita bella,
ma or muta l'acque calme
la riviera delle palme.
Che dico, ardente LOANO?
Assai dolente ahimè
sarebbe a dir cos'è!
Ci pensi come s'appella,
sia in cruda stagion che bella?
Ecco movosa inceder donna
in trasparenti veli e gonna:
alte, snelle, turgide le gambe
i glutei son chioma di palme.
Al gaio suo ondeggiar dell'anche,
fresco invito foffron le panche
su cui LEI posa il deretano
a ristorar il sudato LO...ano!

Uno di voi

ALL'AMICO PERDUTO

- Caro amico GABRIELE,
Tu, scrupoloso e fedele
nella professione:
- Mai hai perduto!
- Tu, indimenticabile collega,
cui tanta stima lega,
di persone conosciute:
- Nulla hai perduto!
- Tu c'hai dato cuore
all'oprar con fervore
con ferma volontà:
- Quando hai perduto?
- Lasciati gli umani lidi,
sereno ancor sorridi
con tutta cordialità,
a chi t'ha perduto!
- Assai poco hai vissuto,
ma tanto hai compiuto
in mezzo a tutti noi.
NO, non t'abbiam perduto!
CIAO, amico mio, CIAO!

Carmelo Carminati

SIRONI! SIRONI! A fette! A fette

- Un dì dietro ai banconi
c'era il buon SIRONI.
Per chi l'ha conosciuto,
grande amico ha avuto
Or ch'è pensionato,
sempre tal l'ho trovato.
Ma sul lavor in plenilunio
capitogli 'sto infortunio:
- "Ne la fresca chiara mattinata,
mesta lontan udii 'na sonata,
non da torri scampanata,
ma da favella amica portata.
- O genti, che mi dite?
SIRON s'è fatta l'appendicite?
- Quale in periglio appar ria sorte,
a chi di forze non ha più scorte,
tal scalogna, colpì il budel,
nell'epa insana, natante di quel!
- A che rimandar d'un dì la prova?
s'apprestino i ferri a chi rinnova,
in sicuro lesto battibalen
la tangente, il coseno, il sen!
- Non disperar della calamità;
il tuo è mal della comunità.
Nel mentre lo vinci, si riposa,
e la salute al ristor va sposa.
- Più vispo, più forte tornerai,
più presto amiche facce vedrai,
in coro osannanti al camerata:
"VIVA del BRONTOLON la fregata!"

Uno di voi

*SIRONI MARIO,
catastale d'un tempo*



SUCCESSIONI TUTELATE: NOTAI E ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI SPIEGANO LE REGOLE PER UN TRASFERIMENTO SICURO

Da Consiglio Nazionale del Notariato

**LA SETTIMA GUIDA PER IL
CITTADINO DISPONIBILE
GRATUITAMENTE SUL WEB,
IPHONE E IPAD**

Roma 5 maggio 2011

Il Consiglio Nazionale del Notariato e 12 Associazioni dei Consumatori, Adicomsum, Adoc, Altroconsumo, assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, hanno presentato questa mattina la settima "Guida per il Cittadino" Unione Nazionale Consumatori, hanno presentato questa mattina la settima "Guida per il Cittadino" dedicata al complesso tema delle successioni, confermando la stabile e consolidata collaborazione a vantaggio della collettività.

La nuova Guida, "Successioni tutelate. Le regole per un sicuro trasferimento dei beni", affronta un tema "difficile" con un linguaggio semplice, trasparente ed efficace. Il vademecum sarà uno strumento di grande utilità per chiunque intenda disporre consapevolmente dei propri beni secondo le regole previste dalla legge, prevenendo l'insorgere di problemi e contenziosi futuri che comporterebbero un aggravio di costi per le parti e per la collettività.

Ad esempio è prevista nel nostro ordi-

namento la legittima, una quota di eredità che aspetta di diritto ai parenti più stretti e della quale bisogna tenere conto nel redigere il proprio testamento. Altrettanto importante, per che è "chiamato all'eredità", è conoscerne la consistenza in termini di diritti e oneri. Di qui la necessità di essere informati e valutare le modalità con cui accettarla.

La successione comporta anche importanti oneri fiscali: pe facilitare ulteriormente il cittadino la seconda parte della Guida è stata dedicata alla disciplina fiscale con una appendice dettagliata che riepiloga le imposte di successione.

Alle donazioni, con cui si dispone del proprio patrimonio in vita, verrà dedicata successivamente un'apposita Guida.

Nel 2009 in Italia sono state presentate all'Agenzia delle Entrate 377.894 dichiarazioni di successione (elaborazione dati Agenzia delle Entrate), di queste il 15,78% per testamento pari a 59.648 (dati Istat, Focus del 30 marzo 2011), e l'84,22% per legge, pari a 318.246. La tendenza degli italiani a non regolamentare la propria successione sembrerebbe confermata anche dai numeri del 2008: su 368.795 dichiarazioni (elaborazione dati Agenzia delle Entrate) il 15,62% delle successioni è avvenuta per testamento, pari a 57.640 (dati Istat), e l'84% per legge corrisponde a 311.155 dichiarazioni. (tabella 1).

Secondo l'Istat (Focus del 30 marzo 2011) i testamenti pubblicati nel 2009 sono risultati 113,7 ogni 100.000 abi-

tanti nel Nord-Ovest, 111,5 nel Nord-Est, 81,7 nel Centro, 79,1 nel Sud e 116,1 nelle Isole (tabella 2).

Le regioni in cui si è registrato il maggior numero (rispetto alla popolazione) di testamenti sono la Liguria (189,5 su 100.000 abitanti), il Trentino-Alto Adige (135,9) e il Friuli-Venezia Giulia (130,3). Le regioni in cui, invece, questo indice è più basso sono l'Umbria (65), la Campania (65,6) e il Lazio (76,6).

Sempre secondo l'Istat, nel 2009 il ricorso al notaio per la predisposizione del testamento, calcolato su un campione di 100.000 abitanti, è stato pari a 26,6 unità nel Nord-Ovest, 38,1 nel Nord-Est, 40,7 nel Centro, 52,9 nel Sud e 68,1 nelle Isole (tabella 3).

Le regioni dove il ricevimento dei testamenti da parte dei notai è più alto so-

no: la Liguria più basso sono il Trentino Alto Adige (14,8), la Lombardia (17,4) e il Piemonte (26,4).

La complessità della materia necessita, per agire nella massima sicurezza, della consulenza preventiva dei notai e delle associazioni dei consumatori - ciascuna per le proprie competenze - entrambi sempre disponibili a fornire tutte le indicazioni necessarie.

La Guida, come le altre sei già realizzate (due sui Mutui immobiliari, Prezzo Valore, Contratto Preliminare, Acquisto in costruzione e Acquisto Certificato), è scaricabile gratuitamente dal sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) e dai siti delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all'iniziativa, nonché sui iPhone, iPad con l'applicazione iNotai.



NORD PONTEGGI srl
di Nicola Scatigna

**Fornitura, montaggio e
noleggio ponteggi**

Via Roma, 2
24030 Mapello (BG)
tel/fax 035790949
cell. 349 3432059
nordponteggi@gmail.com

**COPERTURE E
STRUTTURE IN LEGNO**



"La bellezza salverà il mondo"
Fjodor Dostoevskij



**MORNICO
LEGNAMI**

Mornico Legnami S.r.l.
Via Baraccone, 3 - Mornico al Serio - 24050 (BG) - tel. 035844248 - fax 0354428136
www.mornicolegnami.com - tecnico@supporto@mornicolegnami.com

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL CSP E DEL CSE RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA E CONSIDERAZIONI PRATICHE

a cura dell'Avv. Giovanni Tagliabue

INTRODUZIONE

Nella trattazione dell'argomento che riguarda il presente capitolo, la cornice normativa di riferimento sarà ovviamente data dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 (in seguito riportato come T.U.S. - Testo Unico Sicurezza) così come modificato dal D.Lgs. n. 106/09. In particolare, saranno oggetto di attenzione gli articoli 89 (definizioni), 91 (obblighi del CSP) e 92 (Obblighi del CSE).

Occorre da subito chiarire al lettore che gran parte delle sentenze della Cassazione che verranno qui richiamate hanno preso in esame fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore del TUS, estrinsecando motivazioni in diritto i cui articoli non coincidevano perfettamente, da un punto di vista testuale, con quelli oggi vigenti (si pensi a tutte le modifiche subite dal testo del "vecchio" D.Lgs 494/96...). Ciò nonostante, la Suprema Corte si è sempre attenuta ad un principio fondamentale: **"le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo..."** (vd. Cassaz. IV Sez. penale n. 19372/2007; Cassaz. Pen. Sez. IV 12348/2008).

IL RUOLO DEL CSP

Il CSP ed il CSE assumono "posizioni di garanzia" che non si sovrappongono a

quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro (datori di lavoro, RSPP, lavoratori autonomi, lavoratori ecc. ecc.), ma ad essi si affiancano per realizzare attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e di controllo, la massima garanzia dell'incolumità dai lavoratori (Cassaz. Pen. sez. IV 26.5.2004 n. 24010; Cassaz. Pen. Sez. IV n. 25502/2007; n. 18472/2008).

Gli obblighi del CSP (come il CSE, soggetto incaricato dal Committente o dal responsabile dei lavori) sono stabiliti nell'art. 91 TUS e, essendo ancorati ad un momento di gran lunga antecedente rispetto all'avvio effettivo delle lavorazioni ("durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte..."), vengono a generare un nucleo di responsabilità civili e penali assai più limitato rispetto a quello del CSE. In effetti, la responsabilità del CSP può essere determinata dalla inidoneità del PSC, redatto, ad esempio, senza concrete ed effettive valutazioni dei rischi specifici o dei diversi pericoli presenti nel cantiere, limitandosi a pleonastici rimandi a svariate norme antinfortunistiche che nulla hanno a che fare con le lavorazioni da svolgersi. La Suprema Corte (vd. sentenze n. 21002/2008, n. 43111/2008, 32683/08, 47347/2008) ha, pertanto, stigmatizzato l'operato del CSP per non aver adeguatamente e debitamente "contestualizzato" il proprio elaborato (PSC) rispetto all'effettiva realtà dei cantieri presi in esame.

Assai esemplificativo di quanto un



buon CSP non debba fare è il caso tratto nella sentenza n. 21002/2008 in cui “l'imputato ha completamente eluso di corredare il PSC delle indicazioni prescritte o per meglio dire ha proceduto...al mero assemblamento informatico di astratte previsioni legislative con nessuna aderenza ai lavori svolti...”, ponendo in essere un “sostanzioso stratagemma utile ad adempiere in modo burocratico e formale agli obblighi di legge però eludendoli in sostanza del tutto”. Al di là di tali episodi alquanto “scolastici”, ritengo che la “posizione di garanzia” del CSP rispetto al “sistema sicurezza” previsto dal legislatore nello specifico campo dei c.d. cantieri temporanei o mobili dovrà essere ulteriormente valutata alla luce di quanto stabilito dall'art. 91, comma 1, lett. b-bis) del TUS (lettera inserita dall'art. 39 della L. n. 88/2009). Tale norma impone al CSP di coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1, ed in concreto di studiare con attenzione - attenendosi “ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del TUS” - la durata e la pianificazione dei lavori e delle fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente. L'art. 15 (contenuto nel capo III del Titolo I del TUS - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) prevede una serie di operazioni (es. valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; programmazione della prevenzione; eliminazione/riduzione al minimo dei rischi; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici...) che sono da ricondursi certamente all'organizzazione precipua interna di ogni singola impresa (ad es. nei cantieri le imprese esecutrici o affidataria le valuteranno compiutamente nei propri POS).

Tuttavia, la sua previsione nel testo dell'art. 91 TUS a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. n. 88/2009, imporrà al CSP di “creare” una progettazione del “sistema di sicurezza di cantiere” con un grado di definizione e di attenzione ai singoli particolari (per tutte

le lavorazioni ed in ciascuna fase di esse) assai più elevato che in passato, con la conseguenza che eventuali inefficienze e/o omissioni, anche marginali, potranno essere maggiormente “attenzionate” dagli organi di vigilanza e dai giudici sia in sede civile (risarcimento danni per negligenze di carattere professionale rispetto all'incarico ricevuto dal Committente o dal responsabile dei lavori) che penale (responsabilità in caso di infortuni).

LA POSIZIONE DI GARANZIA DEL CSE

IL CONCETTO DI “ALTA VIGILANZA”

Non vi è dubbio, tuttavia, che i profili di responsabilità aumentino laddove si vada a considerare la posizione del CSE. Quest'ultimo ha la “sfortuna” di svolgere il proprio incarico nel bel mezzo delle attività di cantiere, con una realtà da “coordinare” in costante evoluzione e determinata altresì, più che dalla propria, dalla volontà, dai comportamenti o dalle omissioni di svariati altri soggetti (i datori di lavoro delle imprese esecutrici ed affidataria, i loro lavoratori, i lavoratori autonomi eventualmente presenti ecc. ecc.). A ciò si aggiunga (ma questo vale anche per il CSP) la volontà del Committente di addivenire a risultati concreti, utili e vantaggiosi economicamente, in tempi rapidi e con contenimento dei costi (quelli della sicurezza non sono “barattabili”, ma il rischio che ciò avvenga anche in maniera non palese è notevole...).

Il CSE, innanzitutto, deve essere soggetto imparziale rispetto al centro di interessi rappresentato dalle imprese esecutrici ed affidatarie, salvo il caso di coincidenza tra committente ed impresa esecuttrice. Non vi può essere identificazione tra controllore e soggetto da controllare, altrimenti non vi potrà essere autonomia di valutazione - e quindi un efficace intervento preventivo - rispetto al singolo pericolo o rischio presenti in cantiere. Le singole imprese ivi presenti saranno ovviamente destinatarie di autonome e specifiche normative antinfortunistiche attinenti alla propria organizzazione interna della sicurezza e ciò non di meno

dovranno redigere un POS riferito proprio a quel cantiere (e non ad altri, o, peggio ancora, valido per tutti i cantieri possibili...) da sottoporre alla “verifica” del CSE. Questi è un soggetto professionale, dotato di formazione e capacità adeguata, pensato quasi come...un generale destinato a condurre le truppe in battaglia sulla base di un piano di guerra, studiato a tavolino, ma da adattare con scrupolo, con l'aiuto degli attendenti di campo, all'imprevedibile evoluzione degli eventi...

In una recente sentenza, la Cassazione Sez. IV penale (n. 18149 del 13.5.2010; vd. in un caso analogo Cassaz. Sez. IV pen n. 38002/2008 ed in senso contrario Cassazione Penale n. 27442 del 2008) ha sviluppato un concetto molto interessante e foriero di possibili sviluppi interpretativi estremamente utili per chi legge: **l'“alta vigilanza” del CSE**. Il caso è il seguente. Nel corso della costruzione di un solaio di un edificio a tre metri di altezza dal suolo, il lavoratore, dovendo inchiodare una tavola alla carpenteria di un pilastro e ad un solaio prima del getto di calcestruzzo, si spingeva fuori dal solaio stesso e, poggiando i piedi su due tondini in ferro che sporgevano, perdeva l'equilibrio e cadeva a terra riportando lesioni letali. Il lavoratore (dipendente di una ditta appaltatrice) non era munito di cinture e cinture non erano presenti in cantiere (nel PSC il loro utilizzo era stato indicato...). A quanto pare, non erano state previste opere di impalcatura. A giudizio sono stati tratti il datore di lavoro dell'infortunato ed il CSE. La Corte ha evidenziato che “il lavoratore era costretto per eseguire il compito demandatogli a sporgersi al di fuori del solaio e sarebbe stato sufficiente, per evitare il sinistro, dotarlo di cinture di sicurezza ancorate a postazione fissa”. In tal senso, il lavoratore eseguiva le prestazioni demandategli e, dunque, non teneva un comportamento abnorme o comunque estraneo alla sfera delle lavorazioni in corso.

Come più sopra si è detto, la colpa eventuale del lavoratore (non essersi do-

tato autonomamente di cinture o non avendone richiesto la fornitura...) non esclude profili di responsabilità in capo al datore di lavoro o al CSE. Nel caso in esame poi viene riferito in sentenza una circostanza assai importante: il CSE “non si limitò a svolgere le funzioni proprie, ma era presente **quotidianamente** nel cantiere per dare disposizioni in ordine alle opere di protezione da eseguire...Egli non poteva quindi non aver notato che per montare le tavole poste trasversalmente ai pilastri il lavoratore avrebbe dovuto necessariamente porsi sul lato esterno del pilastro; ed avrebbe dovuto pretendere l'uso delle cinture di sicurezza, essendosi evidentemente **arrogato il compito** di presiedere all'attuazione delle misure di sicurezza”.

Tale sentenza affronta, pertanto, indirettamente due questioni pratiche fondamentali:

a) il rapporto tra la sfera di responsabilità delle imprese operanti in cantiere e quella del CSE;

b) la quantità, la frequenza (giornaliera, settimanale ecc.) e la qualità dei sopralluoghi del CSE in cantiere.

Il dato di principio da cui parte la Cassazione è il seguente: “Il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di **coordinarsi e di interagire** con gli altri in modo attento e consapevole, affinché risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni”. La Cassazione afferma che “il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è attribuito al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera”. **Al CSE viene confermata la funzione di “alta vigilanza” da non confondersi con quella operativa (momento per momento) demandata al datore di lavoro e alle figure che da esso ricevono poteri e doveri: dirigenti e preposti.**

Vi è, pertanto, diversità di ruolo tra CSE e datore di lavoro dell'impresa ese-

cutrice e affidataria: al primo spetta una vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni; ai secondi un puntuale e stringente controllo delle prestazioni poste in essere dai propri dipendenti.

“Per comprendere se l’evento illecito in questione coinvolga la responsabilità del CSE occorre analizzare le caratteristiche del rischio dal quale è scaturita la caduta. Occorre cioè comprendere se si tratti di un accidente contingente, scaturito estemporaneamente dallo sviluppo dei lavori, come tale affidato alla sfera di controllo del datore di lavoro o del suo preposto; o se invece l’evento stesso sia riconducibile alla configurazione complessiva, di base, della lavorazione: in tale ambito al CSE è affidato il formalizzato, generale dovere di **alta vigilanza, dovere che non implica, normalmente, la continua presenza nel cantiere con ruolo di controllo sulle contingenti lavorazioni in atto...** “. La Cassazione conclude che “l’obbligo di generale vigilanza sull’attività di cantiere avrebbe imposto di accertare che la tipica pericolosa operazione d’inchiodatura nel vuoto fosse cautelata con la predisposizione di cinture o con impalcature supplementari”.

CONSIDERAZIONI PRATICHE


Veniamo ora ad analizzare singolarmente nell’ottica della c.d. “alta vigilanza” dettagliata dalla Cassazione nella succitata sentenza. I precetti dell’art. 92 sono ovviamente a tutti noti nella loro portata letterale, difficile è interpretarli sistematicamente e applicarli negli infiniti casi che possono crearsi in un’attività così complessa ed articolata come quella di cantiere.

Chi scrive reputa che si possano trarre, in via generale, queste conclusioni.

Art. 92, comma 1, lett. a) TUS - Vanno fissate periodiche (tanto più frequenti quanto più pericolose risultino essere le lavorazioni da svolgere) riunioni di verifica circa l’applicazione delle disposizioni di sicurezza stabilite dal PSC a carico delle imprese (vd. Cassazione Penale Sez. IV n. 12596 del 2010).

Art. 92, comma 1, lett. b) TUS - Prima dell’avvio dei lavori il POS delle imprese deve essere analizzato accuratamente e rifiutato se non “aderente” alla realtà specifica di quel cantiere (ad es. perché redatto in modo generico; con indicazione della sola struttura aziendale - mezzi e dipendenti - senza alcun riferimento alla presa visione del PSC, alle singole fasi di lavorazione...). Il CSE, soprattutto per quelle attività tipicamente rischiose (es. caduta dall’alto, seppellimento o sprofondamento; demolizioni; lavori vicino a linee elettriche; vd. Allegato 11 al TUS), dovrà reperire e pretendere nel PSC e nel POS un’attenzione ed un dettaglio tecnico puntuale al tema della sicurezza (per es. potrà anche respingere il PSC in quanto troppo astratto...). Durante “l’evoluzione dei lavori” dovrà prestare attenzione alle “eventuali modifiche intervenute” senza che gli sia imposta una vigilanza quotidiana, se non durante le lavorazioni più rischiose (in tal senso è sempre cosa buona lasciare prova scritta di avvisi e/o diffide volte ad imporre di non avviare certe lavorazioni senza la propria presenza in cantiere o in mancanza di riunioni ad hoc). Queste precauzioni permettono, in primo luogo, di non dovere essere sempre presenti in cantiere e, in secondo luogo, destano negli organi di vigilanza e nei giudici il convincimento che vi sia stato da parte del CSE un lavoro qualitativamente positivo e di “vera” alta vigilanza (vd. Cassazione penale Sez. IV n. 38002/2008 dove si parla di “...costanti controlli misurati sulle fasi di lavorazione...”).

Art. 92, comma 1, lett. c) TUS - I suggerimenti accennati al punto precedente valgono inoltre come concreto adempimento della previsione di cui alla **lett. c) dell’art. 92 TUS. Tale norma rappresenta un po’ il cuore del sistema di sicurezza in cantiere: il coordinamento e la reciproca informazione evita interferenze di lavorazioni (c.d. rischio interferenziale) con conseguenze spesso drammatiche** (si pensi alla realizzazione di uno scavo, alla mo-



vimentazione dei mezzi ed al concomitante intervento di operatori per riparare linee elettriche e/o idrauliche interraste, magari dopo parecchi giorni di pioggia. Ebbene, occorrerà che il CSE dia disposizioni scritte alle varie imprese operanti, richiamando le previsioni del PSC, invitandole a saggiare di volta in volta il terreno per evitare franamenti; vd. Cassazione Penale Sez. IV n. 13236 del 2010).

Art. 92, comma 1, lett. e) ed f) TUS - Tali norme stabiliscono una serie di comportamenti concreti ed estremamente incisivi. Vi è un primo obbligo di segnalazione al committente ed al responsabile dei lavori di inosservanze poste in essere dalle imprese e dai lavoratori autonomi. Segue la possibilità di proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento dei soggetti il cui lavoro viene contestato o la risoluzione del contratto. Il CSE deve esigere dal Committente e dal responsabile dei lavori l'attuazione dei provvedimenti proposti e, qualora ciò non avvenga in assenza di motivazioni, avrà l'obbligo di comunicare l'inadempienza alla ASL e alla DPL competenti. La lett. f) addirittura impone al CSE la sospensione dei lavori in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato. Si tratta di "poteri" difficili da attuarsi in quanto implicanti possibili e/o probabili scontri con il committente (che magari ancora deve pagare il professionista...), con l'impresa, con i lavoratori autonomi ecc. Al CSE va però dato il consiglio di non tergiversare troppo. In questi casi, spesso i comportamenti imposti al CSE attengono a circostanze che egli ha effettivamente riscontrato e che difficilmente egli potrà negare in futuro. Con questa premessa, la forza di intervenire con **atti scritti dettagliati** (c.d. alta vigilanza ad esempio in caso di nuove situazioni di pericolo non contemplate nel PSC. Non bastano semplici richiami...) dovrebbe essere determinata proprio dal ragionevole intento di evitare quasi certe azioni di responsabilità future o ancor più spiacevoli ripercussioni di carattere penale.

CONCLUSIONI

In definitiva, il concetto di "alta vigilanza" - che riassume efficacemente la portata giuridica della posizione di garanzia del CSE - implica che quest'ultimo non ha l'obbligo di ingerirsi nell'organizzazione interna delle imprese esecutrici ed affidatarie al fine di "riportare" in sicurezza il sistema. Egli deve certamente porre in essere i comportamenti previsti dall'art. 92 TUS (vd. in particolare quelli di cui alle lett. e ed f), ma d'altro canto non potrà mai essere chiamato a rispondere per fatti illeciti realizzati da altri. Potremo dire di essere in presenza - nel caso della posizione di garanzia del CSE - di un'obbligazione di mezzi e non di risultato (determinato da condotte altrui...). La possibilità di dimostrare la propria estraneità rispetto ai fatti contestati (infortuni sul lavoro; accessi amministrativi e verifiche dell'ASL) sarà sempre più legata alla qualità più che alla quantità del lavoro espletato. Non sarà, ad esempio, più necessaria una costante presenza in cantiere, ma un pronto ed efficace intervento scritto (segnalazione al committente, sospensione dei lavori...) in presenza di situazioni pericolose direttamente riscontrate o aumenti di rischio, o, ancora, a fronte di nuove lavorazioni non previste originariamente dal PSC.

Se di fatto il sistema di coordinamento della sicurezza è valorizzato in relazione alla presenza di più imprese in cantiere (in tal senso vd. l'interessante sentenza emessa dalla Corte Giustizia UE - V Sezione in data 7.10.2010 sulla necessaria nomina dei coordinatori quando vi siano più imprese anche in cantieri non sottoposti a permessi di costruire) e non al rischio specifico derivante dall'organizzazione interna della singola impresa, allora il CSP ed ancor di più il CSE sarà chiamato a "contrastare" il c.d. rischio interferenziale con un'azione di "alta vigilanza" e non con un controllo aggiuntivo rispetto a quello che già la legge impone ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed affidatarie.

ART. 19 LEGGE N. 241/1990: LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

Prime indicazioni applicative.

da Regione Lombardia

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'art. 49, comma 4-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, ha riformulato l'art. 19 della L. n. 241/1990, la cui nuova rubrica è "Segnalazione certificata di inizio attività SCIA". Dunque, dal 31 luglio 2010, data di entrata in vigore delle nuove norme, la SCIA ha preso il posto della Dichiarazione di inizio attività (DIA), per i procedimenti di competenza regionale, la SCIA sostituisce quindi la DIAP (Dichiarazione di Inizio Attività Produttive).

Il "nuovo" art. 19 della L. 241/1990 prevede che ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli stessi, **sia sostituito da una segnalazione** dell'interessato.

La SCIA non può sostituirsi automaticamente agli altri titoli abilitativi od autorizzativi vigenti che dovranno essere valutati alla luce della nuova formulazione dell'articolo 19 della L. 241/1990.

L'istituto della SCIA, pertanto, si applica in presenza delle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di esercizio di attività imprenditoriale, commerciale, artigianale;
- il rilascio dell'atto sostituito dalla segna-

lazione deve essere connesso esclusivamente all'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale;

- l'attività non deve essere subordinata ad alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale.

Sul punto, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Circolare n° 3637/C del 18.8.2010, ha sostenuto "l'inaffidabilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione" e, sempre secondo il Ministero, con riferimento alle attività commerciali, ha precisato che detti strumenti di programmazione sono previsti per i pubblici esercizi, per il commercio su aree pubbliche, per le medie e le grandi strutture di vendita. Viceversa, ove il Comune abbia in vigore un atto di regolamentazione e di pianificazione relativo al rilascio delle autorizzazioni di natura "esterna" all'attività - cioè che si esaurisca nell'indicazioni dei presupposti di natura urbanistica richiesti per il rilascio (ad es. la richiesta di parcheggi) - ciò non è considerato impeditivo all'applicazione della SCIA, perché non costituisce un vero e proprio atto di programmazione delle attività ma solo una regolamentazione che impone ulteriori presupposti (per lo più di natura urbanistica) per il rilascio dell'autorizzazione alla specifica attività produttiva.

Sono, invece, esclusi dall'ambito di applicazione della SCIA:

- le fattispecie in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze;
- gli atti imposti dalla normativa comunitaria, cioè in tutti quei casi in cui le normative comunitarie, recepite o direttamente applicate nel nostro ordinamento, approvate sia prima che dopo rispetto all'introduzione della disciplina sulla SCIA, prevedono l'attuazione di procedimenti amministrativi necessariamente culminanti con l'adozione di un provvedimento espresso.
- le attività economiche a prevalente carattere finanziario.

La presentazione della SCIA comporta l'allegazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativi a fatti, stati e qualità personali incidenti sul singolo procedimento; essa dovrà, nel caso la specifica normativa di settore preveda requisiti di natura tecnica o valutati va già oggetto di attestazione o asseverazione, essere accompagnata dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ovvero dalle dichiarazioni di conformità di un'agenzia per le imprese di cui al D.P.R. n. 159/2010, attestanti la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge, del pari incidenti sul procedimento.

L'espressione "tecnici abilitati" indica la categoria omnicomprensiva di tutte le figure di professionisti che, a seconda dei casi, sono chiamate ad attestare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. La "vecchia DIA" doveva essere corredata dalle autocertificazioni, certificazioni e attestazioni "normativamente richieste", presupponendo l'applicazione delle diverse normative di settore nelle quali erano previsti i documenti tecnici che dovevano essere consultati per l'attestazione del possesso dei requisiti richiesti.

Il nuovo art. 19 della l. 241 deve dunque essere interpretato come disposizione di principio rispetto alle singole normative di settore che individuano la specifica documentazione che deve essere di volta in volta allegata alla SCIA e le specifiche figure professionali cui rivolgersi, unitamente al re-

lativo percorso di abilitazione.

Restano quindi salve e tuttora applicabili le diverse discipline di settore, sia statali che regionali, a cui spetta solo di dettare la normativa di dettaglio e individuare la documentazione di volta in volta necessaria per la presentazione della SCIA e i professionisti deputati alle asseverazioni richieste, come anche indicato nella nota 12.11.2010 MSN 1772 P- dell'Ufficio Legislativo del Ministero per la Semplificazione Normativa.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente. Questa ha 60 giorni di tempo per procedere alla verifiche del caso, con particolare riferimento all'accertamento dei requisiti e dei presupposti legittimanti l'esercizio dell'attività; può quindi adottare i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della segnalazione, fermi restando i generali poteri di autotutela di cui agli articoli 21-*quinquies* e 21-*nonies* della L. 241/90, la Pubblica Amministrazione può intervenire sul "provvedimento consolidato" legittimante l'esercizio dell'attività solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.

Resta fermo sempre, quindi anche oltre i 60 giorni, l'obbligo per l'Amministrazione di segnalazione alla competente autorità giudiziaria nell'ipotesi di false attestazioni e dichiarazioni con possibilità per l'Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti inibitori nel caso di accertate responsabilità.

APPLICAZIONE DELLA SCIA ALLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

- apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di esercizi di vicinato fino ai limiti previsti dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 114/98;



- avvio attività di vendita di prodotti negli spacci interni;
- avvio di attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici;
- avvio di attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- avvio di attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori;
- apertura, trasferimento e ampliamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei soli casi previsti dall'articolo 68, comma 4 della l.r. n. 6/2010 e quindi: negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari; negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici; nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti, nel domicilio del consumatore; nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti, da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme e stabilimenti delle forze dell'ordine; nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili);
- avvio di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee.

Ai soli fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare, deve essere presentata la SCIA per le seguenti attività commerciali:

- avvio di attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari;
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari in una media struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 8 del D.Lgs. 114/98 è necessario

presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;

- avvio attività di vendita di prodotti alimentari in una grande struttura, dopo aver ottenuto l'autorizzazione amministrativa ex art. 9 del D.lgs. 114/98 è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare;
- avvio di attività di vendita di prodotti alimentari nell'ambito del commercio ambulante, dopo aver ottenuto le autorizzazioni di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. n. 6 del 2010, rispettivamente per il commercio su aree pubbliche e per quello in forma itinerante, è necessario presentare la modulistica SCIA ai fini del rispetto della normativa comunitaria in materia di sicurezza alimentare.

Per quanto riguarda i trasferimenti di sede dei pubblici esercizi, si segnala che, in base all'art. 64 "Somministrazione di alimenti e bevande" del D.Lgs. 59/2010, gli stessi sono soggetti a SCIA e non più ad autorizzazione nelle zone comunali non soggette a programmazione.

Si richiama inoltre la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 10.08.2010 n. 3637/C che chiarisce l'inammissibilità dell'istituto della SCIA nei casi in cui, ai fini dell'avvio di un'attività, la disciplina di settore disponga la necessità di strumenti di programmazione.

La predetta Circolare conferma la necessità dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- avvio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nelle zone del territorio comunale che, in attuazione dell'art. 64 del D.Lgs. 59/2010, siano state assoggettate o siano assoggettabili a programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da una sede collocata in zona non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in zona tutelata nell'ambito della programmazione;
- trasferimento di un'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ottenuta nell'ambito di zona comunale già oggetto di programmazione o tutela nell'ambito della stessa zona.

Si comunica che per le segnalazioni e le autorizzazioni di cui sopra, stante la complessità della disciplina, saranno resi disponibili a breve, dei modelli ad hoc sul sito della Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi.

APPLICAZIONE DELLA SCIA AD ATTIVITÀ DEL SETTORE TURISMO

Sono soggetti a disciplina SCIA i seguenti procedimenti:

- avvio di attività alberghiera;
- avvio di attività ricettive all'aria aperta;
- avvio di attività ricettiva non alberghiera (casa per ferie, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast).

Si ricorda che per le attività alberghiere, prima di presentare la SCIA, è necessario aver ottenuto la classificazione di cui all'art 24 della l.r. n. 15/2007 e che per l'avvio di nuove attività ricettive all'aria aperta, sempre prima di presentare la SCIA, è necessario presentare alla Provincia competente per territorio la dichiarazione per l'attribuzione della classificazione ai sensi dell'art 57 della l.r. citata.

Si segnala, infine, che l'avvio delle attività di agenzia viaggi resta soggetto ad autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 82 della l.r. 15/2007.

APPLICAZIONE DELLA SCIA AL SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Sono soggette a SCIA le attività produttive, industriali, artigianali e dei Servizi alla persona per le quali era già stata introdotta la Dichiarazione di Inizio Attività Produttiva (DIAP) a seguito dei provvedimenti regionali di semplificazione amministrativa: l.r. 1/07, l.r. 8/07 ora confluita nella l.r. 33/09, e successivi provvedimenti attuativi - d.g.r. 4502/07, d.g.r. 6919/08 e d.g.r. 8547/08.

APPLICAZIONE DELLA SCIA AD ATTIVITÀ DEL SETTORE EDILIZIO

In materia edilizia, l'Amministrazione regionale si è già espressa con un proprio comunicato pubblicato in data 8 ottobre 2010 sul portale istituzionale della Direzione Generazione Territorio e Urbanistica.

In particolare, la Scia si applica alle se-

guenti attività del settore edilizio:

- Interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati ovvero eccedenti alla previsione di cui all'art. 6 comma 2, lett. a), d.p.r. 380/2001;
- Interventi di restauro e risanamento conservativo;
- Interventi di ristrutturazione edilizia leggera ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 1, lett. c), d.p.r. 380/2001

APPLICAZIONE DELLA SCIA AD ATTIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLTURA

È soggetto a disciplina SCIA il seguente procedimento

avvio di attività agrituristica (ex DAA);
avvio di attività di vendita diretta di alimenti prodotti in proprio dagli agricoltori (ad esempio: spacci aziendali, partecipazione ai mercati degli agricoltori, vendita mediante apparecchi automatici).

Fase transitoria

Nell'attuale fase di transizione sono da considerarsi comunque ricevibile le DIAP presentate in osservanza della l.r. n. 1/2007 a prescindere dal nomen iuris (diverso dalla SCIA) ed in considerazione della sostanziale analogia della finalità dei citati istituti. Resta fermo, naturalmente, l'obbligo di corredata la documentazione con le attestazioni e le asseverazioni necessarie ai sensi delle normative di settore.

La Modulistica regionale uniforme per la presentazione della SCIA e Facsimile di Procura speciale formalmente decretati (decreto DG Semplificazione nr. 2481 del 18 marzo così come rettificato con decreto nr. 2520 del 21 marzo). Si può trovare sul Portale di Regione Lombardia (Area Imprese).

*Il Direttore
Affari Istituzionali e Legislativo
Luca Dainotti*

*Il Direttore
Semplificazione e Digitalizzazione
Paolo Mora*

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA TRASMISSIONE DECISIONE CDS N. 6874/2010

da Consiglio Nazionale Geometri

Si pubblica la decisione del Consiglio di Stato n. 6874/2010, la quale ha chiarito che il mero frazionamento e la successiva vendita di lotti di terreno collocati in zona agricola non determinano la fattispecie della lottizzazione abusiva, laddove non si rinvenga con evidenza l'intento edificatorio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 3958 del 2008, proposto dal Comune di Roma, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Rodolfo Murra, della Civica Avvocatura e domiciliato presso la sede di detta Avvocatura, in Roma, via del Tempio di Giove n.21;

contro

Sig.ra Maggiorotti Ilaria, rappresentata e difesa dall'avv. Piero Sandulli con domicilio eletto presso lo studio dello stesso difensore, in Roma, via F. Paulucci de' Calboli n. 9;

per la riforma

della sentenza del T. A.R. Lazio - Roma - Sezione II" bis - n. 1362 del 14 febbraio 2008, resa tra le parti, concernente sospensione di lottizzazione abusiva di terreni;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio

della sig.ra Ilaria Maggiorotti;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2010 il Cons. Guido Romano e uditi per le parti l'avv. Murra per l'appellante Comune e l'avv. Patania, su delega dell'avv. Sandulli, per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al TAR dc Lazio la sig.ra Ilaria Maggiorotti ha impugnato la determinazione del dirigente della 20° Circoscrizione del Comune di Roma n. 53 del 24 febbraio 1997 con la quale è stata disposta, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 47 dc 1985, la sospensione della lottizzazione abusiva di terreni che la ricorrente e la sua dante causa avrebbero posto in essere mediante compravendita successiva al frazionamento in due lotti dell'iniziale proprietà avente consistenza (40.117 mq.) inferiore al lotto minimo previsto (all'epoca dei fatti di 50.000 mq.) dal PRG di Roma per l'edificazione in area agricola, con destinazione H3.

Deduceva, al riguardo, la ricorrente l'incompetenza del dirigente comunale all'emanazione del provvedimento repressivo impugnato; la violazione dell'art. 18



della legge Il. 47 del 1985 ed il travisamento dei fatti presupposti, difettando, nella specie, gli elementi indiziari individuati da detta norma; l'eccesso di potere per mancanza dei presupposti per non essere stati indicati nel provvedimento impugnato gli elementi idonei a dimostrare che mediante la compravendita si è concretamente perseguito l'intento di lottizzare mediante l'asservimento del terreno all'edificazione; l'erronea interpretazione della legge regionale Lazio n. 34 del 1974, in relazione a quanto dispone in materia la legge nazionale n. 47 del 1985, laddove il Comune ha ritenuto che possa qualificarsi come lottizzazione abusiva il mero frazionamento c vendita di lotti di terreno, collocati in zona agricola, pur non potendosi rinvenire l'intento edificatorio, essendo la parte scorporata c venduta alla ricorrente, di entità di molto inferiore al minimo di PRG (come la parte restante alla dante causa) e con abitazione già esistente, anch'essa fatta oggetto dello stesso acquisto dell'area agricola circostante per un totale di 10.000mq.

2. Con sentenza n. 1362 del 14 febbraio 2008 il TAR, previo rigetto dell'eccezione di incompetenza sollevata nei confronti del dirigente emanante il provvedimento, ha accolto il ricorso ritenendo escluso "... che il frazionamento seguito da vendita integri già di per sé la fattispecie normativa di cui all'art. 18 della legge n. 47 del 1985 ove non risulti, anche indiziariamente, lo scopo edificatorio volto a perseguire l'abusiva trasformazione agricola del terreno...".

3. Con l'appello in epigrafe il Comune di Roma ha chiesto la riforma di detta sentenza perché il Giudice di prima istanza con la motivazione adottata avrebbe violato e falsamente applicato l'art. 18 della legge n. 47 del 1985, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di configurazione di lottizzazione abusiva e sarebbe incorso, altresì, in eccesso di potere per difetto di motivazione su punti decisivi del-

la controversia, oltre che "... in illogicità manifesta e contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo seguito...".

Ciò perché, a ben vedere, il Comune di Roma avrebbe agito correttamente tenuto conto:

1) che si verterebbe in ipotesi di indubbio disegno lottizzatorio essendo stato effettuato il frazionamento e la vendita di un lotto di terreno in zona agricola H3 di superficie inferiore a quella minima stabilita dalle N.T.A. del P.R.G. (lotto minimo realizzabile all'epoca dei fatti di mq. 50.000);

2) della professione dell'acquirente (esercitante l'attività di avvocato) del lotto in questione, completamente estranea al settore agricolo;

3) del fatto che sarebbe stato operato un frazionamento in lotti di dimensioni tali che non consentirebbero il permanere di un'effettiva destinazione agricola.

4) della presenza di più indizi della sussistenza di una lottizzazione abusiva, anche se, per giurisprudenza dello stesso TAR, sarebbe sufficiente anche un solo indizio.

4. Si è costituita in giudizio la sig.ra Ilaria Maggiorotti la quale con memoria, dopo aver fatto espressa acquiescenza alla parte della sentenza impugnata che ha riconosciuto la competenza dirigenziale all'emanazione del provvedimento repressivo impugnato in primo grado, ha argomentato in ordine all'in fondatezza dell'appello del quale ha chiesto la reiezione.

All'udienza del 9 aprile 2010 l'appello è stato rimesso in decisione.

5. L'appello è infondato.

5.1 Preliminarmente è opportuno procedere ad una ricostruzione, in punto di fatto, della vicenda in esame.

La sig.ra Ilaria Maggiorotti acquistava nel 1995 dalla sig.ra Ersilia Pasquali - proprietaria di un terreno agricolo di mq. 40.117, ricevuto in eredità dal padre, coltivatore diretto, ed avente destinazione H3 di PRG - parte di detta pro-

prietà (mq. 10.053 mq) costituita, per frazionamento operato dalla stessa sig.ra Pasquali, da un casale costruito con licenza edilizia n. 1685/ AR rilasciata dal Comune di Roma il 10 dicembre 1958, con annesso terreno di pertinenza di mq. 1.375, e di un appezzamento di terreno agricolo circostante detto casale e la sua area di pertinenza di mq. 8.678; il tutto in zona H3 di PRG.

Alla dante causa, pertanto, a seguito di tale frazionamento, residuava la proprietà di terreno esclusivamente agricolo di 30.064 mq., avente identica destinazione urbanistica della parte venduta.

In data 8 luglio 1996 i Vigili Urbani di Roma rappresentavano alla sig. Maggiorotti che a suo carico si ipotizzava il reato di lottizzazione abusiva, ex art. 18 della legge n. 47 del 1985, in quanto acquirente di terreno frazionato secondo dimensione inferiore al lotto minimo edificabile in zona agricola (mq. 50.000).

A tale contestazione la sig.ra Maggiorotti rispondeva con raccomandata del 10 agosto 1996 nella quale chiariva che l'area ed il soprastante casale erano stati acquistati esclusivamente per adibirli a propria residenza, chiedendo conseguentemente l'annullamento della procedura avviata.

Con il provvedimento impugnato in primo grado il Comune di Roma contestava alla sig.ra Maggiorotti ed alla sua dante causa di avere posto in essere una lottizzazione abusiva a scopo edificatorio "...mediante atti giuridici (frazionamento e compravendita)...", in violazione dell'art. 18 della legge 26 febbraio 1985, n. 47, e disponeva la sospensione di detta lottizzazione, nonché l'immediata interruzione delle eventuali opere in corso, con divieto di disporre dei suoli e delle opere e con comminatoria di acquisizione al patrimonio del Comune, In caso di inadempimento dell'ordine; disponeva, infine, la trascrizione della determinazione nei pubblici registri immobiliari.

Il procedimento penale avviato per iniziativa della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Roma a carico della sig.ra Maggiorotti veniva


archiviato nel 1998, con ampia formula, secondo quanto riferisce l'appellata e non smentito da parte avversa.

5.2 Ciò chiarito e dato atto che la parte appellata ha dichiarato la propria acquiescenza ("*... e sul punto nulla quaestio ...*") alla parte di sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di incompetenza dell'organo emanate il provvedimento impugnato in prime cure (cfr. pag. 5 della memoria 2 luglio 2008), può ora darsi ingresso all'esame della questione di diritto posta con l'appello in esame, e cioè se la norma regionale (ari. 1 della LR n. 34 del 1974, espressamente richiamata nelle premesse della determinazione impugnata), riguardata nell'ottica disegnata dalla successiva legge nazionale (art. 18 della legge n. 47 del 1985, anch'essa richiamata nelle citate premesse), consenta di pervenire alle conclusioni tratte dal Comune di Roma dalla loro congiunta interpretazione.

Nel proprio atto di appello, come già segnalato più innanzi, il Comune di Roma, nel rammentare che la giurisprudenza, ivi compreso quella dello stesso TAR Lazio, avrebbe già chiarito più volte che è sufficiente anche un solo indizio perché possa ritenersi sussistente "*...una lottizzazione abusiva di tipo cartolare, mediante il frazionamento planimetrico di un fondo al momento della vendita...*", ha affermato che, nel caso in esame, sarebbe ancor più comprovata la lottizzazione abusiva contestata, intervenuta cartolarmente, in quanto vi sarebbero più "*indizi*" ricavabili dalle seguenti circostanze:

- frazionamento e vendita di un lotto di terreno in zona agricola H3, di superficie inferiore a quella minima stabilita dalle NTA del PRG (lotto minimo realizzabile, all'epoca dell'intervenuta lottizzazione, di 50.000 mq.);
 - che la professione dell'acquirente il lotto (avvocato) sarebbe "*...completamente estranea al settore agricolo...*",
- che il frazionamento sarebbe stato operato mediante lotti di dimensioni tali da impedire "*...il permanere di un'effettiva destinazione agricola...*"

Pertanto, il provvedimento impugnato



sarebbe immune dai vizi di legittimità invece ritenuti sussistenti con la sentenza impugnata, in quanto con lo stesso si sarebbe fatta corretta applicazione delle norme regionali e nazionali sopra citate, vertendosi in chiara ipotesi di lottizzazione abusiva, di tipo c.d. cartolare, essendo evidente, in virtù delle circostanze più sopra indicate, l'intento edificatorio perseguito, sia dalla proprietaria venditrice della quota, sia dall'acquirente quest'ultima, oggi parte appellata.

5.3 Detta resi non può essere condivisa per le seguenti considerazioni.

Va premesso, quanto al quadro normativa costituito dai riferimenti contenuti nel provvedimento impugnato, che:

- l'art. 1 della legge regionale Lazio n. 34 del 22 luglio 1974, dopo aver fornito nel proprio primo comma la generale definizione di lottizzazione a scopo edilizio, precisa, poi, nel proprio secondo comma - in particolare nella lettera a) che qui rileva - che sono considerate lottizzazioni di terreno a scopo edilizio anche " *...le iniziative comunque tendenti a frazionare i terreni, non compresi in piani particolareggiati d'esecuzione, né in piani delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare, per renderli idonei ad accogliere insediamenti residenziali, turistici, industriali, artigianali o commerciali, anche indipendentemente dalle previsioni degli strumenti urbanistici alle attività agricole, ove i lotti siano inferiori a quelli minimi previsti da tali strumenti, qualunque frazionamento delle aree destinate dagli strumenti urbanistici alla formazione di spazi pubblici o di un pubblico...* ";
- l'art. 18 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985 dispone nel suo primo comma, sempre per quel che qui rivela, che " *...Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso*

il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio... "

Va, altresì premesso che, in linea di principio, non è nuova in giurisprudenza la tesi interpretativa di dette disposizioni che, avvalendosi, sostanzialmente e combinatamente, della funzione di principio svolta dalle leggi statali in materia urbanistica ed edilizia e della circostanza che la prima di dette fonti è successiva alla seconda, ha ritenuto come esse vadano interpretate simultaneamente per ricavarne una disciplina che, una volta escluso ogni automatismo nell'individuazione delle ipotesi di lottizzazione abusiva (mero frazionamento e vendita in lotti = lottizzazione abusiva), privilegi, invece, un'interpretazione non restrittiva alla luce del chiaro intento espresso (successivamente alla legge regionale in esame) dal legislatore nazionale di ancorare la contestazione di lottizzazione abusiva ed i successivi eventuali provvedimenti repressivi " *...ad elementi riferiti agli acquirenti...* " che denuncino " *...in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio...* " e cioè a fatti concreti che dimostrino l'intento edificatorio perseguito attraverso l'intervenuto frazionamento di un lotto originario (cfr. C.d.S., sez. V[^], 8 giugno 2004, n. 6810).

5.3.1 Orbene, con riferimento all'art. 18 della legge n. 47 del 1985, osserva il Collegio che nessuna delle due ipotesi di lottizzazione abusiva in esso individuate può ritenersi sussistente nel caso in esame per le seguenti ragioni.

Quanto alla prima ipotesi (riguardante l'inizio di opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti od adottati, o comunque stabilite da leg-

gi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione) è pacifico che l'appellata non abbia effettuato alcuna opera di trasformazione dei terreni, essendosi limitata ad acquistare un edificio con area circostante anche pertinenziale.

Quanto alla seconda (riguardante la c.d. lottizzazione cartolare) neppure essa è, in concreto, configurabile avuto presente che tale tipo di lottizzazione si ha, per dato normativo, soltanto quando gli elementi individuati dalla norma in esame (frazionamento e vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti aventi specifiche caratteristiche, quali la dimensione, in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione e/o elementi riferiti agli acquirenti) denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio del frazionamento dell'originario terreno.

Infatti, nel caso in esame, la circostanza che nel trasferimento dell'asserito lotto sia ricompreso anche il preesistente (e regolarmente autorizzato) edificio, oltre una limitata quota di area agricola comprendente anche l'area pertinenziale all'edificio stesso (circa 8000 mq), da utilizzare a scopo abitativo dall'acquirente, evidenzia che non sussiste univocamente una "...destinazione a scopo edificatorio..." dell'intervenuto frazionamento dell'originario compendio immobiliare, sia perché l'edificazione sul lotto scorporato è già stata realizzata, sia perché l'area agricola (ed inedificata) residua al dante causa (circa 30.000 mq) è ancor meno utilizzabile a scopo edilizio essendo di molto inferiore al lotto minimo previsto dal PRG vigente, così come lo era l'originaria estensione della complessiva area di proprietà della sig.ra Pasquali.

Né possono ritenersi pertinenti rilievi che la sig.ra Maggiorotti svolga un professione (avvocato) "...completamente estranea al settore agricolo..." e che il frazionamento abbia comportato la suddivisione dell'originario cespite (della

sig.ra Pasquali) in due lotti di dimensioni tali che non consentirebbero "...il permanere di un'effettiva destinazione agricola...".

Ed invero, quanto alla professione non agricola svolta dall'acquirente il lotto scorporato (peraltro erroneamente indicata nell'appello, svolgendo la sig.ra Maggiorotti la professione di ingegnere, dirigente delle Ferrovie dello Stato, e non anche di avvocato) osserva il Collegio che esso è elemento che non va esaminato isolatamente ma, ovviamente, in correlazione all'altro elemento più sopra evidenziato che la compravendita ha avuto ad oggetto non esclusivamente un terreno agricolo inedificato, ma il casale esistente su parte del complessivo ed originario terreno agricolo (cioè l'area di pertinenza di mq. 1375 di detto casale, oltre a mq. 8678 di terreno agricolo della complessiva particella originaria di mq. 40.117).

Quanto al secondo rilievo, osserva, altresì, il Collegio che, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Sezione (cfr. fra le tante, n. 3559 e n. 4466 del 2004, n. 1181 e n. 8146 del 2003, n. 3817 del 2002 e n. 6177 del 2000), l'attribuzione di una destinazione agricola ad un determinato terreno è volta non tanto e non solo a garantire il suo effettivo utilizzo a scopi agricoli, quanto piuttosto a preservarne le caratteristiche attuali di zona di salvaguardia da ogni possibile nuova edificazione, al di sotto dei limiti fissati specificamente dalla norma di PRG, anche in funzione della valenza conservativa di valori naturalistici che ha tale tipo di destinazione di zona; finalità, questa, che non è affatto messa in pericolo, nella specie, dal frazionamento e dalla vendita in questione, dal momento che in nessun caso dette operazioni potranno portare a nuove edificazioni nei due lotti che ne sono risultati, almeno fino a quando il Comune di Roma, nella sua discrezionalità, dovesse ritenere di modificare la consistenza attuale del lotto minimo edificabile (50.000 mq.), che è volontà questa di cui, allo stato, non v'è però alcuna traccia neppure negli scritti difensivi di detto Comune.



In breve, il provvedimento impugnato In primo grado non può ritenersi giustificato alla luce della norma esaminata.

5.3.2 Residua, allora, indagare se lo stesso provvedimento possa trovare sostegno nella norma regionale.

Al riguardo, ritiene il Collegio che sia detta norma, Sia quella nazionale già esaminata, si fondino entrambe sul comune scopo di verificare, tenuto conto delle indicazioni in esse contenute a livello esemplificativo, se gli elementi concretamente rilevabili in Ciascun caso denunciino, *"...in modo non equivoco, la destinazione a scopo edificatorio..."* dell'attività (cartolare) posta in essere dalle parti.

Infatti, la norma nazionale della legge n. 47 del 1985, nel porre tale ultima specifica locuzione quale logica e coerente formula di chiusura del quadro di elementi da essa esemplificativamente individuato, non ha fatto altro che rendere palese, trasformandolo in diritto positivo, quel nucleo essenziale implicito nella norma regionale che agevolmente emerge sol che l'interprete acceda, come doveroso, ad una lettura della stessa norma regionale costituzionalmente orientata al rispetto del diritto di proprietà.

Ed invero, la sola suddivisione in più lotti di un terreno urbanistica mente non sfruttabile a scopi edilizi, in ragione della sua specifica destinazione di zona e dell'entità inferiore alla misura minima utile a tale scopo, non può in ogni caso costituire presupposto per ritenere sussistente una lottizzazione cartolare poiché, diversamente, si porrebbe ad attribuire ad essa, anche a voler prescindere dalla pur rilevata influenza dei principi desumibili dalla norma nazionale, un contenuto dispositivo sostanzialmente, quanto irrazionalmente, limitativo del diritto al libero commercio dei beni privati.

Detto limite sarebbe, infatti, non giustificato da concorrenti e preminenti interessi pubblici le quante volte, come nel caso in esame, sia impossibile, in ragione della disciplina urbanistica vigente, lo sfruttamento a scopi edilizi del terreno

perché sull'asserito lotto scorporato già insiste un edificio legittimamente autorizzato e realizzato.

Consegue che neppure sotto il profilo esaminato può ritenersi con forme a legge il provvedimento comunale contestato dalla sig.ra Maggiorotti.

6. In conclusione, l'appello deve essere rigettato e va confermato il dispositivo della sentenza gravata di annullamento dell'atto impugnato in primo grado, salvi gli ulteriori provvedimenti.

Può disporsi, quanto alle spese del presente grado di giudizio, ivi comprese competenze di legge ed onorari di avvocato, la loro integrale compensazione tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello n. 3958 del 2008, nei sensi precisati in motivazione Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente decisione Sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2010 con l'intervento dei Signori:

Luigi Maruotti, Presidente FF
Antonino Anastasi, Consigliere
Salvatore Cacace, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
Guido Romano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/09/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Dirigente della Sezione



ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Il “Collegio Geometri e Geometri Laureati di Bergamo” avrà il proprio Organismo


Geom. Pietro Giovanni Persico

Avviate da tempo le procedure per la costituzione dell’Organismo di Mediazione, il Collegio Geometri si è attivato pure nella formazione dei Mediatori, infatti sono già più di novanta, i geometri, abilitati con il percorso formativo richiesto dalla normativa.

Sebbene, sia passato un anno dopo la riforma e le adesioni siano poche bisogna essere lungimiranti.

La diagnosi è chiara. La cura un po’ meno.

La giustizia civile italiana è troppo lenta. L’ultimo, in ordine di tempo, a ricordarlo è stato il governatore della Banca d’Italia Mario Draghi che ha ribadito quanto costi al paese una giustizia al rallentatore: almeno un punto percentuale di Pil. Da marzo però è entrata in vigore la mediazione civile, un’innova-



Le liti più diffuse

zione che potrebbe rivoluzionare l'intero sistema giudiziario italiano.

L'obiettivo dichiarato è velocizzare i tempi e smaltire gli arretrati. A giugno 2010 infatti erano 5 milioni e 600 mila le cause pendenti senza contare che un contenzioso civile attualmente ha la prospettiva di arrivare a sentenza di primo grado dopo 845 giorni (circa due anni e 4 mesi) e alla Corte suprema dopo 1.195 giorni.

CHI RIGUARDA

Solo per quest'anno sono escluse le controversie che riguardano liti condominiali e quelle per incidenti stradali.

Per tutto il resto (proprietà, locazione, contratti assicurativi, risarcimento danni da responsabilità medica, contratti finanziari e bancari, patti di famiglia, diffamazione a mezzo stampa) si potrà evitare di entrare in tribunale e si dovrà prima (obbligatoriamente) provare una mediazione.

COME SI AVVIA

Una delle parti sceglie un organismo (pubblico o privato) riconosciuto dal ministero e deposita un'istanza. Il responsabile dell'organismo nomina il mediatore, contatta la controparte e fissa l'incontro entro i quindici giorni dal deposito dell'istanza. Se la controparte non si presenta, il mediatore emette verbale di mancata partecipazione. Se l'assenza è ingiustificata, quando si passa in Tribunale, il giudice può desumere elementi di prova nel giudizio successivo. Se la controparte accetta e si presenta, inizia la procedura di mediazione.

La durata massima del procedimento non può superare i 4 mesi. Nel caso di raggiungimento di un accordo, il mediatore forma il processo verbale, al quale è allegato l'accordo, sottoscritto dalle parti; se l'accordo non si raggiunge, il mediatore formula una proposta di conciliazione, che viene comunicata per iscritto alle parti, le quali hanno sette giorni di tempo per accettarla. Se le parti accettano la proposta di conciliazione, su questa si forma il processo verbale; in caso contrario, il mediatore redige comunque il processo verbale, che conterrà

l'enunciazione della proposta.

Il verbale contenente l'accordo tra le parti è omologato con decreto del Presidente del Tribunale e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca.

Al fine di incentivare il ricorso alla mediazione, il decreto legislativo prevede l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o altro diritto di analoga natura degli atti relativi al procedimento di mediazione, nonché l'esenzione del verbale d'accordo dall'imposta di registro (entro il limite di valore di 50.000 euro); inoltre ai soggetti che si avvalgono della mediazione stragiudiziale è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità versata all'organismo di conciliazione fino ad un massimo di 500 euro e ridotto della metà in caso di insuccesso della mediazione.

Fonti:

Corriere della Sera 13/06/2011

D.Lgs. n. 28 del 4/03/2010



TASSE SUGLI AFFITTI

Rivoluzione con la "Cedolare secca". Prevista un'aliquota fissa sui canoni di locazione residenziale. Il vantaggio fiscale è per chi ha un reddito superiore ai 28 mila euro.

Geom. Pietro Giovanni Persico

Con la cedolare secca è ora possibile scegliere il regime fiscale, tra quello tuttora vigente, che si fonda sul cumulo dei redditi e prevede specifiche riduzioni Irpef (15% per tutti i contratti, più un ulteriore 39% per quelli a canone agevolato), oppure la nuova tassazione separata, che prevede una aliquota fissa del 21% sui contratti a canone libero, e del 19% su quelli a canone concordato. Il vantaggio fiscale, è possibile per i contribuenti il cui reddito complessivo è superiore ai 28 mila euro. La cedolare secca è riconosciuta solo per i contratti aventi ad oggetto un immobile ad uso abitativo e relative pertinenze se locate congiuntamente. Pertanto sono esclusi dai benefici gli immobili ad uso commerciale, oltre alle sublocazioni, perché si genera un reddito diverso e non avente natura fondiaria. Inoltre con la cedolare secca, il locatore rinuncia per tutta la durata del contratto ad applicare le variazioni Istat.

La possibilità di usufruire della cedolare secca rappresenta un riconoscimento di una battaglia durata anni, finalizzata ad introdurre per i proprietari di immobili una tassazione più equa, così come lo era stata per l'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Ma non mancano le criticità. La nuova normativa purtroppo non ha inserito anche gli immobili commerciali, e ciò è certamente una discriminazione. Così come non sono condivisibili la mancanza dell'applicazione dell'Istat e il limite delle sole persone fisiche. La penalizzazione dei contratti a canone concordato rappresenta certamente un limite, soprattutto in un periodo come quello attuale in cui l'emergenza abitativa e l'aumento degli sfratti per morosità indeboliscono il canone calmierato, avendo cancellato, la nuova legge, l'ulteriore deduzione del 30% sui contratti a canone calmierato.

In merito agli aspetti fiscali, chi opta per la cedolare secca, deve pagare l'Irpef e le relative addizionali, e non deve versare le imposte di registro e bolli per la registrazione del contratto, nemmeno in misura fissa. Ai fini delle imposte dovute per l'anno 2011, la scelta per la cedolare secca potrà avere effetti solo sugli acconti. L'acconto dovuto a titolo di prima rata per il 2011 è pari 34%, e del 51% per la seconda rata di acconto, da versare entro novembre.

LA CIRCOLARE 26/E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Scegliere la cedolare secca è ancora più facile grazie alle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate. La circolare 26/E, infatti, scioglie i dubbi sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, concentrandosi in particolare sui destinatari e sulla scelta del regime, sulle modalità di pagamento e su quali sanzioni attendersi se non si rispettano le regole.

CHI PUÒ OPTARE PER LA CEDOLARE SECCA

Pollice in su per i contratti con durata inferiore ai 30 giorni, per gli immobili con più proprietari, ognuno dei quali può scegliere autonomamente la cedolare senza condizionare gli altri, e per l'esercizio dell'opzione anche in relazione ad una o più porzioni dello stesso immobile da parte di un unico proprietario. In quest'ultima ipotesi, che riguarda ad esempio la locazione di stanze a studenti universitari, la circolare chiarisce che una volta scelta la cedolare per una porzione (stanza) questa va applicata a tutte le altre locare contemporaneamente. Non possono, invece, accedere al regime

della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali. Sono escluse, inoltre, le locazioni, anche se ad uso abitativo, effettuate nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni, gli immobili locati all'estero e quelli subaffittati.

Basta scaricare dal Sito internet **www.agenziaentrato.gov.it**, il programma Siria, che può essere utilizzato se i locatori non sono più di 3, i conduttori non sono più di 3, se si tratta di una sola unità abitativa con non più di tre pertinenze e gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita. Per optare in tutti gli altri casi, tra cui la proroga, la cessione, la risoluzione, bisogna presentare il modello 69 all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate. La cedolare blocca gli aggiornamenti del canone. Il locatore che opta per la cedolare non può richiedere agli inquilini variazioni del canone che derivano dalla applicazione di indici di aggiornamento. Il conduttore viene avvisato con raccomandata che deve essere recapitata al destinatario prima della scelta del regime agevolato. La raccomandata non può essere consegnata a mano.

COSA SUCCEDDE SE NON SI REGISTRA IL CONTRATTO

Chi registra il contratto tardivamente deve corrispondere le relative sanzioni, ma non è tenuto al pagamento dell'imposta di registro per il periodo di durata dell'opzione. Inoltre, in caso di contratti non registrati entro 30 giorni dalla stipula del contratto o dalla sua esecuzione, nonché in caso di contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo e di comodati fittizi, l'articolo 3 del decreto sul federalismo municipale ha introdotto una specifica disciplina, secondo la quale: la durata del contratto viene fissata in quattro anni, a decorrere dalla data di registrazione (volontaria o d'ufficio); il contratto è rinnovabile come un normale 4+4; il canone annuo di locazione è pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici Istat. Se il contratto viene registrato tardivamente, l'imposta di registro viene calcolata sul canone come definito dalla nuova disciplina.



Affitti

L'ACCONTO IRPEF 2011 RIDOTTO DALL'EFFETTO CEDOLARE

Per il primo anno di applicazione del nuovo regime, l'acconto Irpef è pari al 99% dell'Irpef relativa al 2010 che può essere "ripulita" dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili abitativi per i quali, nel 2011, il contribuente si avvale della cedolare secca per l'intero periodo di imposta. Se, invece, nel 2011 il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta, questa situazione dovrà essere riportata come un "calco" nel periodo d'imposta precedente. A titolo di esempio se nel 2011 per determinati immobili abitativi il contribuente si avvale della cedolare secca solo per una parte del periodo di imposta (ad esempio per i mesi da settembre a dicembre 2011) non si dovrà considerare il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili nella corrispondente parte del periodo di imposta 2010 (nell'esempio nei mesi di settembre a dicembre 2010).

Fonti:
L'Eco di Bergamo, 27/04/2011
 Agenzia delle Entrate, circolare 26/E
 del 29/05/2011


**COSTRUIRE RISPARMIANDO:
UN GIOCO DA RAGAZZI, CON NORMABLOK PIU'.**



NORMABLOK[®] PIU'
MONOBLOCCO

NORMABLOK PIU'
**PROPONE I NUOVI MATTONI ISOLANTI CERTIFICATI PER
RISPETTARE LA NORMATIVA NELL'EDILIZIA PIU' TECNOLOGICA**

Parete portante, isolante, tavolato: NORMABLOK PIU'
è un monoblocco a tre componenti
che "fa muro" ottimizzando i costi di materiali,
movimentazione e mano d'opera.





DEMOLIZIONI SPECIALI

- Demolizioni in c.a.
- Disfacimenti e demolizioni in ferro
- Campagne di frantumazione e recupero

SCAVI & MOVIMENTO TERRA

- Scavi & Sbancamenti
- Vendita Inerti Naturali
- Lavori e sistemazioni Fluviali
- Escavazioni di Cave e Miniere
- Lavori di sistemazione e bonifiche del terreno



OPERE STRADALI

- Costruzioni Stradali
- Opere di Urbanizzazione

